

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

233^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 12365

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 12366
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 12365
Presentazione di relazioni 12366
Trasmissione 12365

Seguito della discussione:

« Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza):

PRESIDENTE 12372 e *passim*
ALESSI 12373 e *passim*
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno 12376 e *passim*

BATTAGLIA Pag. 12380, 12384, 12389
BISORI 12388
* CIPOLLA 12394, 12398
CORNAGGIA MEDICI 12398, 12399
KUNTZE 12382 e *passim*
LAMI STARNUTI 12390
MONNI 12387, 12390
NENCIONI 12374
PAFUNDI 12385
PALUMBO 12392
PICCHIOTTI 12375
POËT 12380, 12391, 12397
RENDINA 12381
SCHIETROMA 12372 e *passim*
TESSITORI, relatore 12376 e *passim*
TOMASSINI 12367 e *passim*
Votazione per appello nominale 12399

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P I R A S T U , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Trabucchi per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (264-B) (*Approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati LEONE Raffaele ed altri. — « Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (656-B) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Ca-*

mera dei deputati, modificato dalla 6^a Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

ZELIOLI LANZINI ed altri. — « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (461-B) (previo parere della 5^a Commissione);

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

Deputati RAFFAELLI e PAOLICCHI. — « Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000 » (978);

alla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti);

Deputati LEONE Raffaele ed altri. — « Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (656-B).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E. Comunico che, a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Jannuzzi ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 » (449);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e Scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963 » (595);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela, con Annesso e Scambio di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962 » (701);

« Ratifica ed esecuzione degli emendamenti degli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione » (925-Urgenza).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati GUERRIERI ed altri. — « Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per l'istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile » (811);

Deputati GUERRIERI ed altri. — « Erezione in Verona di un monumento a ricordo della divisione "Acqui" » (842);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

CORBELLINI ed altri. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8

dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati MACCHIAVELLI ed altri. — « Soppressione della lettera b) dell'articolo 227, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per l'abolizione del divisorio sui taxi » (884);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

Deputati GUERRIERI Giorgio ed altri. — « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (762-B), *con modificazioni*;

Deputato NAPOLI. — « Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio » (933).

Comunico inoltre che la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), nella seduta di stamane, per rettificare le norme sulla copertura finanziaria, ha proceduto all'approvazione del testo coordinato del disegno di legge:

« Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di par-

ticolari forme di reati della delinquenza organizzata ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1. Da parte dei senatori Tomassini e Picchiotti è stato presentato un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario :

Art. 1-bis.

A coloro che appartengono alla mafia si applicano le disposizioni previste dall'articolo 416 del Codice penale.

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo proposto un articolo aggiuntivo all'articolo 1 che suona così : « A coloro che appartengono alla mafia si applicano le disposizioni previste dall'articolo 416 del Codice penale ».

È noto che l'articolo 416 del Codice penale prevede il reato di associazione per delinquere. L'articolo proposto si inserisce nel disegno di legge in discussione come un logico corollario di esso. Stituendosi norme di prevenzione e di repressione per l'associazione mafiosa, si parte dalla premessa che essa costituisca una associazione criminosa che sia prevenuta e repressa ; ma quando allora si è accertata l'esistenza di un aggregato mafioso si impone una norma che punisca, e severamente, l'associato.

Associazione criminosa è equivalente di associazione per delinquere ; perciò dire mafia e dire che « mafia » equivale ad associazione criminosa, è lo stesso che dire associazione per delinquere.

Perchè noi abbiamo proposto l'articolo e perchè noi chiediamo che sia codificato questo concetto? La codificazione, o per meglio dire l'esigenza della codificazione, deriva dal fatto che in dottrina e in giurisprudenza, vigenendo l'articolo 416 del Codice penale, non tutti si sono trovati concordi nel ritenere che l'associazione mafiosa in sè costituisca

un'associazione per delinquere. Ciò perchè l'articolo 416 per configurare in concreto il reato di associazione per delinquere richiede non solo un determinato numero di persone, ma anche il fine di una pluralità di delitti.

La questione che noi poniamo oggi non è nuova, onorevoli senatori, essa è sorta già da tempo, in una disparità di pareri, di opinioni, nella dottrina. E ciò si spiega, perchè nel ricercare in concreto la configurazione del reato di associazione per delinquere ci si riferisce sempre al paradigma giuridico fissato dall'articolo 416 ; se invece vediamo la mafia nel suo sviluppo e direi, storicisticamente, negli atteggiamenti, nelle forme, nei fini che essa assume, di momento in momento, ci troviamo di fronte a questo problema gravissimo : se per associazione a delinquere noi dobbiamo intendere quella associazione criminosa che si prefigge il raggiungimento e il conseguimento di una pluralità di delitti, ogni qualvolta invece sorgano delle associazioni mafiose che non abbiano questo fine dobbiamo ritenere che esse non sono associazioni per delinquere.

Io vi leggo, signori, ciò che scrisse il Lo Schiavo nel « Digesto italiano », a questo proposito : « Durante la repressione della mafia in Sicilia si ebbe una importantissima questione giuridica, quella sulla perseguitabilità dei mafiosi come associati per delinquere, per il caso che agli stessi non fosse fatto carico di reati specifici, o per meglio dire se l'appartenenza alla mafia costituisse associazione per delinquere. L'indirizzo segnato dalle Magistrature interessate per la definizione dei processi, nonchè in linea di massima quello della Cassazione, inteso quest'ultimo pure ai fini supremi della lotta alla delinquenza siciliana, fu quello di ritenere le singole mafie locali altrettante associazioni per delinquere e il mafioso associato perseguitabile in quanto denunciato con non meno di cinque correi ai sensi dell'articolo 248 del Codice penale Zanardelli. In *articulo mortis* del suddetto Codice la giurisprudenza ebbe un mutamento e si affermò che la semplice circostanza di essere mafioso non implicava di per sè il titolo di associazione per delinquere con altri mafiosi. In dottrina taluni esclusero poi

che il mafioso fosse di per se stesso un associato per delinquere e si distinse il sentimento mafioso dall'attività svolta dai mafiosi delinquenti; soltanto in quest'ultimo caso, cioè quando si fosse creata una vera organizzazione al fine di commettere delitti contro la proprietà e le persone, sarebbe esistito il reato di associazione a delinquere, mentre nell'altra ipotesi la semplice appartenenza ad aggregati di mafia nulla aveva di antigiuridico. Accertato documentalmente — continua Lo Schiavo — che scopo della mafia era l'oppressione degli onesti, l'imposizione di taglie, di tributi, di riscatti, la sostituzione della giustizia statale con i tribunali della mafia, tribunali supremi di condanna a morte per trasgressione ai canoni stabiliti in seno agli aggregati mafiosi, tutti questi elementi, in uno, talvolta, agli elenchi dei singoli associati e alla cronistoria dei delitti, elenchi e diari sequestrati presso i capi, la gerarchia dei vari dirigenti, sono argomenti di fatto irrefutabili per convenirsi che la mafia, aggregato di centinaia di individui, era una vasta associazione a delinquere, divisa in aggregati confederati, e che l'appartenenza ad essa ipotizzava in ciascun membro un associato a delinquere cosciente, volontariamente disposto, per il fatto stesso della sua adesione al sodalizio, a perpetrare qualsiasi delitto, ben anche efferato, gli fosse stato ordinato dai superiori. Concludendo, gli aggregati di mafia sono stati ritenuti, ancorchè non accertati e denunciati i reati compiuti, associazione per delinquere, per il fatto che, essendo la loro un'azione eticamente e giuridicamente ostile, contraria agli interessi sociali e soprattutto al retto ed onesto vivere, conoscendosi comunque l'appartenenza di un individuo ad essi, non si può affatto dubitare della singola specifica volontà cosciente e non coartata di assistersi mutualmente nella perpetrazione delle specie criminose, particolarmente previste dall'articolo 416 del Codice penale 1931 ».

E per riferirmi alla dottrina penalistica, ricordo il Manzini: « La mafia, la camorra, i mazzoni, eccetera, sono certamente associazioni per delinquere ». E notate — e sono questi i miei argomenti per confortare l'esigenza già reclamata di codificare questo con-

cetto — notate che il Manzini così aggiunge: « Ma poichè il diritto penale non punisce la collettività criminosa come tale, bensì i singoli individui che la compongono, così si dovrà accettare di caso in caso se le persone sottoposte a giudizio si sono veramente associate per commettere più delitti, mentre non basterebbe accettare soltanto la loro appartenenza ad una siffatta società ».

Ora, signori, è il contrasto di opinioni che determina il legislatore a codificare e a regolare normativamente un fenomeno, sulla cui qualificazione vi è discordia. È proprio questo contrasto di opinioni che, mentre da una parte vede alcuni schierati nel ritenere l'associazione mafiosa, in sè e per sè considerata, come un'entità criminosa e criminogena, dall'altra vede altri che vanno a ricercare caso per caso nell'aggregato mafioso quando sussistono gli elementi previsti dall'articolo 416 del Codice penale.

Pertanto, colleghi, se si è votata una disposizione nella quale la mafia è già definita come un'associazione criminosa, tanto che voi stessi dettate le norme di prevenzione e di repressione, allora, per una conseguenzialità logica e giuridica, dovete dire apertamente che questa associazione mafiosa altro non è che un'associazione per delinquere.

Ad ogni buon conto, data l'atmosfera incandescente, direi, della seduta di ieri, soltanto per discutere la definizione del titolo di questo disegno di legge, e paventando che la proposta di questo articolo aggiuntivo trovasse da parte vostra accoglienza negativa, ho voluto portare con me un altro testo scritto proprio dal Procuratore generale Lo Schiavo, « Cento anni di mafia ». Porto soltanto questo a mo' di esempio, ma tutti gli scritti della pubblicistica contemporanea riconoscono nella mafia un'associazione per delinquere, anche quando essa non si propone come fine la pluralità di delitti.

È bene dire fin da questo momento, onorevoli colleghi, che anche quando la mafia si propone una qualunque attività, quest'attività è sempre illecita, poichè il delitto rientra nel suo programma come strumento per la realizzazione di un fine. Se un'associazione mafiosa si prefiggesse il fine, per esempio, di commettere fatti illeciti, noi non la punirem-

mo mai come un'associazione per delinquere, perchè il suo fine non sarebbe quello di commettere più delitti in senso tecnico-giuridico? Stando alla norma dell'articolo 416 del Codice penale, dovremmo dire che la mafia non è un'associazione per delinquere quando si prefiggesse di avere il monopolio e l'egemonia di un mercato o delle aree fabbricabili (perchè questo è oggi uno degli aspetti della mafia, nel suo adattamento ai tempi e alle circostanze). Questo, onorevoli senatori, significherebbe ignorare la verità e la realtà, perchè la mafia, anche mirando a fini illeciti, sì, ma non delittuosi nel senso tecnico-giuridico, si prefigge però nel suo programma la realizzazione di questi fini anche a costo dell'assassinio, della concussione, della estorsione, della violenza, della minaccia, ricorre strumentalmente cioè a quei reati che sono stati richiamati nel disegno di legge in discussione.

Non vorrei abusare della vostra attenzione, colleghi, ma ritengo che per completare questo mio intervento debba leggervi ancora qualche pagina di questo libro del Procuratore Lo Schiavo.

« Alcuni hanno ritenuto indispensabile la prova che effettivamente i mafiosi si siano tra loro associati per commettere i delitti specificatamente indicati nel Codice penale. Altri ancora hanno detto che, vivendo il mafioso sui margini del Codice penale, deve essere perseguito anche quando in esso Codice per eventuali malefatte possa incappare. I Tribunali e le Corti d'assise e d'appello, chiamati prima della Cassazione a dare il contributo della loro opera nella lotta contro la mafia, con le loro sentenze hanno fatto svanire molte illusioni nel campo interpretativo a contenuto liberale della legge ed hanno riconosciuto che non si può ancora indulgere verso la figura del mafioso del ventesimo secolo, degenerazione di un tipo di mafioso il quale poteva ritenere lecita l'illegittimità soltanto con un Governo che non faceva rispettare la legge. Il concetto di turbamento dell'ordine sociale » — ed è questo il punto fondamentale, onorevoli colleghi — « è insito nella natura stessa della mafia... ».

G A T T O S I M O N E. Ed è un grosso errore perchè la mafia è elemento di conservazione dell'attuale stato.

T O M A S S I N I . Turbamento dell'ordine sociale, senatore Gatto, nel senso giuridico. Che sia di conservazione del sistema è un altro discorso; io sto parlando in termini giuridici.

« ... e sorprende vedere come tutti gli studiosi che si sono di essa occupati anche nella definizione non si siano distaccati da concezioni involute in cui sentimento mafioso e capacità a delinquere a volte aderiscono a volte si respingono. Tra questi studiosi molti sono stranieri, specialmente francesi, i quali in particolar modo hanno avuto caro estendere la qualifica ingiuriosa a tutti i siciliani ». E qui Lo Schiavo giustamente polemizza contro questa deformazione della situazione reale.

« Per ritenere la sussistenza del delitto di associazione per delinquere occorre provare volta per volta che siano sottoposti a giudizio mafiosi in numero di cinque o più per il codice abrogato e di tre come minimo per il codice penale vigente, che essi si siano veramente associati per commettere alcuno dei delitti indicati dalla legge? Quando si è mafiosi e si hanno aggregati di mafia, in quanti si deve attuare il programma delittuoso che è scopo della mafia? Questo è l'interrogativo che egli si pone, e continua:

« Affermato questo concetto, che può ritenersi la chiave di volta della nostra tesi e il fulcro di tutte le tesi contrarie, osserviamo che per quel che riguarda l'aggregato di mafia da perseguiarsi come delitto contro l'ordine pubblico, non è necessario provare che i componenti l'aggregato si siano associati veramente per commettere i delitti indicati nella legge. Basta dimostrare e provare che tra gli stessi esisteva l'accordo di commettere quei delitti. Come abbiamo visto, se questa ricerca » — richiamo la vostra attenzione, onorevoli senatori, e in particolare quella del Ministro e del relatore — « deve essere fatta quando si persegue una combriccola di comuni delinquenti », ed è un'esigenza del codice penale quella di ricercare l'esistenza di tutti gli elementi che costituiscono reati,

« per i mafiosi è indagine superflua in quanto che non si può essere mafioso se non si abbia l'animo preparato alla perpetrazione di tutte le violazioni di legge, dalle meno gravi alle gravissime, e non si può far parte del consesso della mafia senza che si sia scienti e coscienti di tutto il programma solito a svolgersi dalla mafia contro la società civile.

Peregrina quindi la ricerca della risoluzione criminosa negli aggregati suddetti, vano la ricerca della serietà dell'intesa... ».

P A F U N D I . L'abbiamo letto.

T O M A S S I N I . Questo mi meraviglia, senatore Pafundi, mi meraviglia proprio che lei lo abbia letto e non ne tragga le conseguenze giuridiche e logiche. Se lo avesse letto e lo avesse apprezzato, avrebbe dovuto concludere per la codificazione in una norma di legge del concetto che un aggregato mafioso è in se stesso un aggregato di associati per delinquere.

P A L U M B O . Ma si può aver letto ed aver apprezzato, come abbiamo letto ed apprezzato noi, e si può non essere d'accordo con la sua tesi.

T O M A S S I N I . Ma chi vi ha detto che dovete essere d'accordo? Io sto esponendo la mia tesi. Sono certo che non sarete d'accordo; ve lo dico apertamente, ma ciò non toglie che io debba sostenere il mio principio e la mia tesi, e non per amore di polemica. Se avete avuto il coraggio di affrontare il problema della mafia, prima istituendo una Commissione, poi proponendo un disegno di legge per la prevenzione e per la repressione, dovete essere consequenti. Che cosa si frappone nel vostro giudizio per concordare con me che possiamo benissimo tagliar corto ai dissensi dottrinali e giurisprudenziali e dire in una norma specifica di legge che coloro che appartengono alla mafia sono puniti per questo solo fatto? Io non comprendo la vostra divergenza. Voi nel vostro stesso disegno di legge verreste a creare un *iatus*, un salto. Voi dite: per gli indiziati di appartenere a un sodalizio mafioso noi adottiamo determinate misure di prevenzio-

ne. Ma io vi chiedo: quando avrete accertato che il sodalizio esiste e si avrà quindi la prova dell'associazione per delinquere, quale misura adotterete?

P A F U N D I . L'articolo 416 del codice penale.

T O M A S S I N I . La vostra opposizione è allora del tutto aprioristica. Io potrei anche accontentarmi di questa dichiarazione, potrei accontentarmi di una analoga dichiarazione che vogliono fare il rappresentante del Governo e il relatore, la quale potrebbe domani servire come base di interpretazione. Ma mi domando: se voi riconoscete, come conseguenza logica, l'applicazione dell'articolo 416 del Codice penale, quale difficoltà avete nel consacrarlo in un testo legislativo, che può servire di intimidazione a coloro che si aggreghino in una associazione mafiosa, quindi in una associazione per delinquere?

Se voi siete d'accordo con me che un aggregato mafioso è un aggregato per delinquere, realizzando la configurazione giuridica astratta prevista dall'articolo 416 del codice penale, si pone un altro problema. Qui non siamo dinanzi ad un Tribunale o ad una Corte d'assise, per cui dobbiamo interpretare la legge vedendo se nel caso concreto in una determinata associazione si ravvisino gli elementi costitutivi di reato previsti dall'articolo 416. Se contrasti in dottrina e in giurisprudenza si sono avuti, ciò si deve proprio al fatto che in sede di interpretazione dell'articolo 416 non si ravvisava nelle fattispecie concrete la ricorrenza di tutti gli elementi, come nel caso, per esempio, che un determinato aggregato si fosse prefisso non il delitto come fine ma come mezzo, e come fine puramente l'illecito non delittuoso nel senso tecnico-giuridico penale.

Noi siamo qui, però, non in una fase interpretativa della legge; noi siamo nel momento creativo, nel momento formativo della legge. Se fino a ieri, vigendo l'articolo 416, si è potuto discutere legittimamente se in una determinata fattispecie concreta ricorressero quegli elementi della fattispecie legale, proprio per evitare questi contrasti,

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCNTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

per evitare che domani, nell'applicazione di questa legge, possano ancora sorgere discordanze, divergenze, contrasti di opinioni, proprio per eliminare questo, dicevo, abbiamo il compito di codificare in un testo normativo una realtà effettuale.

Signori, noi talvolta ci lasciamo trascinare dallo spirito polemico, deformiamo quello che è il nostro compito (forse è una deformazione professionale); noi, cioè, quando siamo sul punto di dettare una norma per regolare una condotta o una situazione particolare storicamente formatasi nella realtà del mondo sociale e giuridico, ci poniamo il problema del codice e diciamo che questa situazione non è prevista dal codice, dimenticando che noi siamo nel *prius*, cioè siamo nel momento in cui la legge nasce. Proprio perchè quella norma di legge ha determinato contrasti in dottrina e proprio perchè riconosciamo che effettivamente il fenomeno mafioso altro non è che un fenomeno di associazione per delinquere, io penso che sia una esigenza imprescindibile quella di concretare il concetto, su cui concordiamo tutti, in un precezzo di legge.

E concludo ponendo un dilemma, onorevoli colleghi. O voi riconoscete con me, con la pubblicistica contemporanea, con la dottrina penalistica, che effettivamente la mafia è una associazione criminosa (e lo avete detto nella legge) e riconoscete l'equivalenza di un'associazione criminosa con l'associazione per delinquere; se voi con me avete letto tutti questi testi ed avete letto anche il dissenso e la ragione del dissenso in dottrina circa i casi in cui debba o non debba applicarsi la norma dell'articolo 416; se con il Manzini riconoscete che in linea di fatto la mafia è un'associazione per delinquere, se siete d'accordo che la mafia è un'associazione criminosa e quindi un'associazione per delinquere, allora non potete eludere l'imperativo morale e l'esigenza di politica criminale di scriverlo in un testo legislativo.

O voi invece vi volete nascondere la verità e la realtà, e quindi vi opponete all'introduzione, nel testo della legge, dell'articolo da me proposto. Ma in tal caso noi avremo domani ancora aperto il problema in sede di applicazione della legge, in sede giudiziaria,

e assisteremo allo strano fenomeno che si perseguiranno molti ladruncoli, come dice Lo Schiavo, si perseguiranno delle combriccole associate per commettere i delitti minori, ma non si perseguiranno le associazioni mafiose, quelle associazioni che si prefiggono, ad esempio, il dominio economico di un mercato, il monopolio delle aree fabbricabili o che si dedicano alle scommesse clandestine in gare pubbliche; perchè diremo che la pluralità dei delitti non esiste, che la Cassazione ha detto che non esiste l'associazione per delinquere quando non esiste la pluralità dei delitti. Non dimentichiamo che è nello spirito del programma e dell'organizzazione mafiosa il ricorso al delitto come mezzo per realizzare i suoi fini: questo è nella storia degli ultimi tempi, nella storia di questi ultimi anni.

E se non interveniamo con un precezzo e con una sanzione legislativa dura, drastica, non faremo altro che mettere dei pannicelli caldi su una piaga della società italiana.

Io penso, onorevoli colleghi, che le ragioni che ho addotto, la necessità che ho prospettato, non possano farvi esitare nell'accogliere la proposta di introdurre nel disegno di legge l'articolo 1-bis, e penso che così facendo noi rispondiamo pienamente alla richiesta e all'attesa della coscienza generale del mondo sociale e del mondo giuridico. Ricordo infatti che proprio il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo diceva, in un suo discorso, che la mafia, per le sue manifestazioni, va considerata come un'associazione per delinquere. Ora, se questo è vero, io penso che inserire in questo testo di legge il richiamo espresso all'articolo 416 significhi agire logicamente e in connessione con la premessa del disegno di legge che stiamo discutendo.

Senatore Pafundi, avendo ella detto che quando si ha la prova che vi è un associato alla mafia si deve applicare l'articolo 416, perchè si oppone alla proposta di riconoscere espressamente che l'associazione mafiosa è un'associazione a delinquere? (*Interruzione del senatore Pafundi*).

Giusto, lei mi dice: « Se vi appartiene »! Ma allora ritorniamo al discorso di prima, e cioè lasciate aperto il dibattito.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ha detto questo, ha detto: se si riscontrano gli estremi di cui...

T O M A S S I N I. Quindi ritorna alla teoria del Manzini, e lascia allora da una parte l'altra teoria, più rispondente alla realtà sociale, che ogni associazione mafiosa è di per sé stessa, per la sua natura, per la sua indole, per il suo carattere, per la sua struttura, per la sua forma, per la sostanza e per i fini, un'associazione per delinquere.

In questo senso, onorevoli colleghi, io concludo, augurandomi che la mia proposta possa trovare non dico una unanime accoglienza, ma almeno il favore della maggioranza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S C H I E T R O M A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà. Però, senatore Schietroma, la prego di essere breve. Io sono stato indulgente verso il senatore Tomassini che illustrava il suo emendamento, ma rilevo che le questioni che ora vengono sollevate sono già state ampiamente dibattute in sede di Commissioni riunite, per cui prego gli oratori di esporre i loro concetti un po' più sobriamente, al fine di procedere con maggiore rapidità nell'esame degli articoli.

S C H I E T R O M A. Cercherò di tener conto del richiamo del Presidente, ma l'argomento è molto serio, così come è stato sollevato dal senatore Tomassini, ed io proverò a trattarlo in termini strettamente giuridici.

Mi pare, ed è questa la prima osservazione che desidero fare, che non tutti abbiano prestato attenzione al fatto che non è la stessa cosa parlare di appartenenza alla mafia o di appartenenza ad associazioni mafiose.

Come è noto, l'articolo 416 contempla l'ipotesi di un concorso — un concorso qualificato, è vero — di tre o più persone; l'articolo stesso va oltre la compartecipazione criminosa o concorso, perché punisce anche la ipotesi che non si siano commessi delitti, purchè vi sia la prova che l'associazione sia stata promossa, organizzata o costituita allo scopo di commettere più delitti.

Domandiamoci allora: dobbiamo punire con i rigori previsti per una compartecipazione criminosa qualificata, quale l'associazione per delinquere, anche il mafioso che opera isolatamente? Questo è il problema.

Se noi diciamo che chiunque appartiene alla mafia deve essere punito con il rigore dell'articolo 416, puniamo chi ha commesso un delitto per quello che ha fatto e, in più, per un concorso qualificato che non esiste.

Certamente questo non lo possiamo ammettere. (*Interruzione del senatore Battaglia*).

È per questo che nel testo del disegno di legge la Commissione all'articolo 1 non ha usato l'espressione « indiziati di appartenere alla mafia », ma « indiziati di appartenere ad associazioni mafiose », il che è diverso.

Per il maggior rigore, cioè, previsto da questo disegno di legge, non basta l'indizio di essere mafioso, ma occorre l'indizio di appartenere ad una congrega, chiamatela come volete, ad un'associazione di tre o più mafiosi, nel presupposto che tre o più mafiosi non si mettono insieme per recitare giaculatorie.

L'associazione mafiosa, in altri termini, è usata in questo disegno di legge come associazione per delinquere qualificata dal carattere mafioso, ma sono rispettati e rimangono fermi tutti i presupposti tradizionali dell'associazione, tra cui quello fondamentale del concerto di tre o più mafiosi.

L'emendamento, pertanto, per potersi inquadrare veramente e seriamente nella legislazione penale, avrebbe bisogno di un correttivo; dovremmo dire « a coloro che appartengono ad associazioni mafiose... », ma anche integrando in questo modo l'articolo si trascurerebbero tutti gli altri presupposti, quali per esempio quello del promuovere, organizzare, costituire, presiedere, cioè tutto quello che è detto specificatamente nell'articolo 416.

Meglio sarebbe allora aggiungere all'emendamento Tomassini « sempre che ne ricorrono gli estremi », ma faremmo una cosa perfettamente inutile. L'emendamento Tomassini (anche se opportunamente corretto, perché non ingeneri confusione nella sistematica penale e non colpisca con il rigore di un concorso qualificato chi di concorso non

è reo), è perfettamente inutile. Infatti contro tre o più mafiosi si procede già per il reato di associazione a delinquere; basta andare a vedere i registri delle Procure delle zone interessate per constatare che quando ci troviamo di fronte ad un delitto con il concorso di tre o più mafiosi, questo viene rubricato come reato di associazione per delinquere.

Il problema è un altro, ed è che difficilmente si arriva alla condanna; ma questa è tutta altra cosa. Lo sappiamo perchè difficilmente si arriva alla condanna; ma il problema non viene risolto con l'emendamento Tomassini. Il problema lo abbiamo già sollevato noi ed è stato motivo di un mio emendamento, in sede di Commissione. È questione di prova e il problema, come da me sollevato, la risoluzione, come da me enunciata, indubbiamente debbono essere oggetto di seria discussione; perchè ho proposto che, contrariamente a quanto stabilisce l'articolo 416, dove si vuole la prova dello scopo preordinato dell'associazione sorta per commettere delitti, tutto ciò si dovrebbe presumere. Di modo che per l'associazione mafiosa o associazione per delinquere qualificata dal carattere mafioso non ci dovrebbe essere bisogno della prova dello scopo preordinato di commettere delitti, ma tutto ciò si dovrebbe presumere. È un problema grosso, e non l'abbiamo affrontato perchè siamo rimasti d'accordo che si sarebbe cercato di risolverlo quando la Commissione antimafia avrebbe dato maggiori elementi e ci avrà messo in condizioni migliori per affrontarlo. (*Interruzione dal centro-destra*).

Sì, perchè se lei o chiunque altro viene trovato in possesso dell'alambicco, la legge penale presume che è un distillatore clandestino; ed anche in questioni di reati sessuali vi sono presunzioni ancora più gravi, più forti ed obiettive.

Quindi la politica criminale conosce ben altre presunzioni! Qui stiamo combattendo, con una legge speciale, un fenomeno assolutamente speciale, e quindi la presunzione da me adombrata non dovrebbe scandalizzare. Comunque ne discuteremo; ma non è questa la sede, trattandosi di un provvedimento limitato e contingente. Per questi motivi posso senz'altro concludere dichiarandomi contra-

rio all'emendamento proposto dal senatore Tomassini.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo non siano necessarie molte osservazioni per concludere che le buone intenzioni dei senatori Tomassini e Picchiotti si infrangono nella stessa forma data allo emendamento da loro proposto. L'articolo 1-bis proposto dai senatori Tomassini e Picchiotti è un articolo di mero « rinvio ». Infatti nè il senatore Tomassini nè il senatore Picchiotti hanno pensato alla configurazione del « reato di mafia », perchè se vi avessero pensato avrebbero dovuto determinarne le strutture, gli elementi constitutivi, le condizioni di punibilità e quant'altro occorre alla configurazione di ogni ipotesi di reato. Invece, l'emendamento rinvia semplicemente all'articolo 416 del codice penale: non alla pena comminata in quell'articolo, bensì al reato ivi previsto, all'ipotesi delittuosa considerata in quell'articolo, di cui, naturalmente, restano richiamati tutti gli estremi. Ecco perchè la conclusione potrebbe essere proprio quella or ora proposta, cioè un emendamento all'emendamento: « qualora ve ne siano gli estremi ». Ma dire in una norma: « qualora ve ne siano gli estremi, è applicabile l'articolo 416 del codice penale », mi pare veramente una cosa talmente lapalissiana da superare lo stesso Monsieur De Lapalis. Se il rinvio non si riferisce solo alla parte punitiva, ma anche alla parte precettizia dell'articolo 416 del codice penale, rivive in tutto e per tutto la struttura del reato di associazione per delinquere, la cui verifica nel caso concreto appartiene alla potestà del giudice.

Si è obiettato che il magistrato ha discusso più volte se nel caso, non dirò del singolo mafioso, ma di associazioni concrete mafiose, si rinvenga o no tutto l'insieme delle condizioni previste dall'articolo 416 del codice penale, cioè il *vinculum scelerum*, il proposito di consumare una serie di reati. Determinato, preciso e specifico il vincolo; indeter-

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

minato il programma, non già nella sua delineazione, ma nei singoli reati che verranno perpetrati. Ma allora, il problema veramente si traduce in una questione di prova. E noi vorremmo sostituire una legge alla sentenza? Sarebbe questo veramente il caso di una inframmettenza del Potere legislativo nei compiti del Potere giudiziario.

Appunto per questi motivi, che, mi pare, sono attinenti all'ordine costituzionale, vorrei pregare i colleghi proponenti (salvo a studiare l'ipotesi di un reato di mafia configurabile quando la Commissione antimafia avrà concluso i suoi lavori) di rinunciare all'emendamento, perchè se esso è di mero rinvio riguarda soltanto l'attività del magistrato e non noi.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di aggiungere qualche osservazione a quelle che già sono state fatte, anche perchè ogni qualvolta si deve inserire, nell'articolazione del codice penale o in una legge penale speciale, una nuova figura di reato, occorre prudenza in quanto spesso aggiungendo una cosa che sembra di elementare evidenza si viene a turbare quell'armonia che è specifica dell'istituto penale nella sua articolazione.

L'emendamento in discussione, che è stato illustrato con la consueta foga dal collega Tomassini, consiste in un articolo aggiuntivo, singolare nella sua formulazione e singolare anche come tecnica legislativa. Se noi dobbiamo fermarci alla lettura e ad una interpretazione letterale e logica, non si comprende la ragione di questa nuova norma che oltretutto, nella sua formulazione, ritengo infelice o quanto meno inconsueta.

Mi sembra evidente che nella realtà, di fronte ad una fattispecie che nella sua materialità coincide con la previsione legislativa di cui all'articolo 416 del codice penale, si debba applicare la norma di tale articolo nella sua volontà punitiva e nella sua identificazione del fatto-reato. Nessuno di noi dubita che se nella realtà ci trovassimo di fron-

te a più individui che si sono accordati per un programma generico criminoso, si dovrebbe applicare il 416, per cui io non vedo la necessità, a meno che non si voglia arrecare confusione, di articolare una nuova norma che sancisca e indichi come criminosa una realtà che già l'ipotesi di cui al 416 indica come tale, stabilendone le conseguenze giuridiche e penali. Diceva il collega che mi ha preceduto che si tratterebbe di un mero rinvio; io aggiungo di più: non soltanto è un mero rinvio, ma è un mero rinvio con un elemento di confusione.

Io ricordo che quando, in sede di Commissione ristretta, abbiamo parlato della possibilità di introdurre o meno il termine « mafia » in questa articolazione, c'è stata una discussione piuttosto animata, e non perchè qualcuno di noi fosse contrario a sanzionare con norme di carattere punitivo una realtà criminosa, ma perchè ogni volta l'istituto penale adotta dei concetti nuovi occorre che la realtà espressa dai concetti sia facilmente identificabile. Occorre, cioè, che non siano concetti generici e che ci si riferisca a qualche cosa che la realtà ha fornito nei suoi contorni precisi; proprio, collega Tomassini, per rispetto della norma costituzionale che esige l'identificazione esatta della materialità a cui l'ipotesi criminosa si riferisce.

La norma di cui al 416 ha ormai subito una sanzione giurisprudenziale abbondante e precisa e ha avuto un'elaborazione dottrinaria imponente; noi la conosciamo nei suoi contorni tecnici e nei suoi due elementi, cioè nella materialità e nella sanzione, e identifichiamo esattamente la realtà rispetto all'ipotesi. La giurisprudenza, ripeto, ci ha fornito ampio materiale di identificazione e di interpretazione sotto il profilo giuridico-penale della realtà. A parte il fatto che non condivido la tecnica legislativa dell'emendamento proposto, poichè se anche si dovesse introdurre una norma di tal genere la formulazione letterale di essa dovrebbe essere ben altra (ma non è di questo che si sta discutendo), il senatore Tomassini ha giustificato sostanzialmente l'emendamento con questa tesi: salvo a voler lasciare le cose come sono, cioè senza dare una mag-

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

giore possibilità repressiva del fenomeno mafia, dobbiamo introdurre nel testo normativo una realtà effettuale che noi conosciamo. Questo è il suo concetto, se non erro, senatore Tomassini.

Ora, la Commissione antimafia ha richiesto nella sua relazione interlocutoria alcuni adempimenti al Parlamento, e questi adempimenti noi faticosamente — perchè è passato un anno — stiamo operando. Dopo la discussione in Commissione, dopo la discussione nelle Commissioni riunite, dopo la discussione in un comitato ristretto, siamo arrivati a proporre un testo legislativo che, se non è del tutto soddisfacente perchè può essere stato anche frutto di compromesso tra le diverse esigenze prospettate da singoli commissari, e un testo che, a mio parere, risponde alle richieste della Commissione d'inchiesta e alle esigenze immediate. Certo, si poteva fare di più, si poteva fare di meglio, ma mi pare che questo testo sia in armonia con la relazione interlocutoria della Commissione antimafia, che noi ci auguriamo concluda presto i suoi lavori onde poter fornire al Parlamento un materiale dal quale si possa trarre ispirazione per proporre una definitiva (per quanto possono esserlo le leggi) articolazione normativa.

Pertanto io ritengo che questo emendamento sia assolutamente inutile, e aggiungo, dannoso, perchè sarebbe elemento di confusione nella identificazione e nell'interpretazione del fenomeno alla luce della norma contenuta nell'articolo 416 e sarebbe, lasciatemelo dire, un'arma concessa unicamente alla Magistratura. Infatti il magistrato, a mio avviso, dovrebbe tramutarsi, nel momento dell'applicazione, in legislatore; dovrebbe, cioè, identificare il fenomeno nella sua materialità e attraverso la giurisprudenza dovrebbe creare quella norma la cui formulazione è invece compito del legislatore, proprio per il rispetto della Costituzione che, in uno Stato di diritto, fa una riserva di legge per le norme penali.

Grazie, signor Presidente.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I Desidero osservare che le dichiarazioni del collega Tomassini non si appoggiano a sogni od illusioni, ma a testi fondamentali che trattano della mafia. Il solo fatto che venga intitolata come associazione criminosa, porta come conseguenza l'applicazione dell'articolo 416 del codice penale. Il nostro emendamento può essere pleonastico, ma non è un sogno infantile o un'illusione. Su di esso si è sviluppata una discussione accesa fra uomini che hanno studiato il fenomeno e che sono arrivati a conclusioni diverse. Noi non siamo andati alla ricerca di fantasmi.

Il collega Nencioni raccomanda di andare *lento pede*. Ci siamo abituati. Da 16 anni si reclamano i nuovi codici e non sono stati fatti: più *lento pede* di così credo non sia possibile andare!

Se dunque il nostro emendamento può essere riguardato come pleonastico, da un certo punto di vista, non ho nessuna opposizione a che non se ne faccia più caso e la Magistratura, quando troverà l'esistenza dell'associazione criminosa, applicherà l'articolo 416 del codice penale. Modestamente non sono ancora così discervellato da non capire che la premessa di associazione criminosa non debba essere riguardata come associazione per delinquere.

Ciò si voleva sanzionare col nostro emendamento, perchè fare il mestiere del delinquente significa essere un associato per delinquere. Se il magistrato troverà l'esistenza di una associazione criminosa, userà la norma del codice per questo delitto formulata. Noi non siamo dei sapienti; il più grande filosofo ebbe a dichiarare di nulla sapere. Se c'è qualcuno che sa tutto e vuole insegnare a tutti, s'inganna.

Concludo dichiarando che, se il nostro emendamento è pleonastico, noi non abbiamo nessuna esitazione a consentire che l'autorità giudiziaria dichiari l'associato criminoso responsabile ai sensi dell'articolo 416 a seconda delle risultanze di fatto.

P R E S I D E N T E . Senatore Picchiotti, lei allora ritira l'emendamento?

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

P I C C H I O T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, lei è d'accordo con il senatore Picchiotti?

T O M A S S I N I . Dopo quanto ha detto il senatore Picchiotti, naturalmente mi associo. Sia però ben chiaro che il ritiro è determinato unicamente dal riconoscimento che l'aggiunta è pleonastica, il che implica che un aggregato di mafia è un'associazione per delinquere. Su questo principio siamo tutti d'accordo.

T E S S I T O R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I , *relatore*. Vorrei dire che non posso accettare l'interpretazione data dal senatore Tomassini. La mia e quella della Commissione, quanto meno della maggioranza della Commissione, è un'interpretazione coerente e rettilinea che poggia sui principi basilari del nostro diritto penale. Lo abbiamo detto in Commissione, nel corso di defatiganti discussioni, perché il primo autore di un emendamento di questa specie è stato il senatore Schietroma, in sede di Commissione. Lo abbiamo ripetuto nella relazione scritta, lo abbiamo detto ancora nella discussione orale. La responsabilità e l'imputabilità penali sono individuali. L'affermare che esiste un'associazione per delinquere è problema di prova, un problema che deve essere lasciato al magistrato. Se, come osservava esattamente il senatore Nencioni, l'emendamento potesse trovare ingresso, dovrebbe essere modificato dal punto di vista tecnico, dovrebbe dire puramente e semplicemente: l'associazione che reca il nome di mafia è un'associazione per delinquere. Il magistrato non ha bisogno che, con un articolo di legge, il Parlamento gli insegni quando deve applicare il codice penale e, nella specie, l'articolo 416.

Ho finito, signor Presidente, ma mi consentirà di leggere un breve periodo della mia relazione scritta nel quale è portato l'argo-

mento sostanziale ed essenziale della nostra opposizione: « La proposta » (cioè quella di applicare le disposizioni dell'articolo 416 del codice penale alla mafia) « non fu accettata in considerazione che essa creava un delitto nuovo senza indicarne gli elementi subiettivi ed obiettivi che lo differenziavano dall'associazione per delinquere ».

Il discorso, per qualunque giurista, a questo punto deve essere considerato chiuso.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei esprimere un mio parere, ma naturalmente rinuncerei a farlo se l'emendamento fosse ritirato.

T O M A S S I N I . A questo punto, ritirarlo vorrebbe dire riconoscere infondata la mia proposta: mantengo l'emendamento.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora mi permetto di insistere perchè l'emendamento sia ritirato; dichiaro, comunque, che esso non può essere accolto dal Governo, non tanto per le ragioni di carattere giuridico sulle quali si sono soffermati ampiamente molti onorevoli senatori, ma per ragioni, direi, di politica legislativa.

Siamo di fronte ad un provvedimento che non ha una portata vastissima; ha, anzi, una portata limitata. È un provvedimento che vuole, nello stesso tempo, reprimere e prevenire; ma si rivolge particolarmente all'aspetto preventivo del doloroso fenomeno della mafia. Se in questo provvedimento si introducesse una norma quale quella proposta, il provvedimento stesso ne risulterebbe snaturato perchè, come ho detto, esso non vuole avere una amplissima portata. Noi dovremmo, se l'emendamento Tomassini dovesse essere accolto, addirittura portare un rovesciamento di situazioni nel nostro codice penale.

Il nostro codice penale ha una norma attraverso la quale si definisce un'associazio-

ne per delinquere, la quale ha determinate caratteristiche: pluralità di soggetti, pluralità di delitti e così via. Per inquadrare la mafia in questa previsione delittuosa dovremmo definirne esattamente le caratteristiche. Ebbene, che noi oggi non si sia in grado di dare una definizione della mafia non è che lo dica io dal banco del Governo, ma lo ha detto il Parlamento.

Se noi, oggi, fossimo in grado di conoscerne esaurientemente il fenomeno mafia in tutte le sue esplicazioni, non avremmo avuto bisogno di nominare una Commissione d'inchiesta; Commissione nominata, appunto, perché ponesse in evidenza l'intriseca natura di questo fenomeno, illustrasse le sue manifestazioni più rilevanti, prospettasse quali provvedimenti il Parlamento dovrebbe assumere, dopo aver preso conoscenza del fenomeno stesso, così come è stato rilevato dalla Commissione.

Allora, pur rendendomi conto delle buone intenzioni dell'emendamento, pur rendendomi conto che l'emendamento Tomassini intende reprimere più decisamente questo fenomeno mafioso, io direi che sarebbe opportuno ristudiare in seguito la questione, quando cioè la Commissione antimafia avrà completamente esaurito il suo compito. Allora vedremo se occorrerà una legge particolare, se occorrerà revisionare il codice penale per allargare la previsione dell'articolo 416; comunque, oggi, io penso che non sia questa la sede adatta per discutere tale problema.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 1-bis proposto dai senatori Tomassini e Picchiotti, non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

P I R A S T U , Segretario:

Art. 2.

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4, primo comma, della legge precitata.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » le altre: « nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni criminose ». Questo emendamento è precluso. Ugualmente precluso è l'emendamento presentato dai senatori Tomassini e Picchiotti tendente ad inserire dopo le parole: « legge 27 dicembre 1956, n. 1423 », le altre: « si applicano anche a coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e ».

T O M A S S I N I . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Alessi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

« *Dopo le parole: "dai procuratori della Repubblica" inserire le altre: "e, nei casi più gravi, qualora si tratti di indiziato di appartenenza a qualsiasi forma di delinquenza organizzata"* ».

P R E S I D E N T E . A me sembra che anche questo emendamento sia, per lo meno nella seconda parte, precluso.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Certamente, signor Presidente.

A L E S S I . È superata, signor Presidente, l'ultima parte, non le parole « nei casi più gravi ».

P R E S I D E N T E . Allora, senatore Alessi, svolga l'emendamento limitatamente alle parole « nei casi più gravi ».

A L E S S I . Vorrei sottolineare al Senato che è stata mia l'iniziativa tradotta nel-

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

l'articolo 2 e cioè la facoltà concessa ai Procuratori della Repubblica di chiedere l'assegnazione dell'indiziato al soggiorno obbligato, senza il passaggio obbligato delle norme attinenti alla gradualità nell'applicazione delle misure. Secondo il sistema vigente non si può dare il monito a chi non sia stato già diffidato, non si può dare il soggiorno a chi non sia stato già sottoposto alla sorveglianza. La gradualità delle misure, in linea astratta presuppone la redimibilità del soggetto pericoloso, oltre che i limiti della pericolosità concreta, rappresentati dal diffidato o dall'ammonito rispetto all'esigenza dell'ordine pubblico. Il sistema della gradualità ha però portato, nell'applicazione pratica, in Sicilia, a delle manifestazioni che hanno nociuto al prestigio della legge e dell'autorità.

Nei casi in cui il Tribunale aveva dinanzi un personaggio rispetto al quale, per molte ragioni, si riteneva indispensabile l'assegnazione a soggiorno obbligato, esso tuttavia non poteva procedere perché il mafioso pericoloso doveva prima essere diffidato. Senonchè, il più delle volte il diffidato, appunto perchè diffidato, s'asteneva da qualsiasi attività criminosa, assumendo una condotta sociale in genere irrepressibile. Ciò nondimeno, siccome il proposito fondamentale era di sottoporre quel tale soggetto al soggiorno obbligato, date le sue particolari caratteristiche, dopo un mese o due egli veniva sottoposto alla sorveglianza speciale senza alcun fondato motivo relativamente all'ulteriore sua condotta. La ricostruzione della condotta successiva all'applicazione della prima misura (la diffida) era, pertanto, una motivazione capziosa. Ma più capziosa diventava quando il sorvegliato speciale che si voleva proporre per il soggiorno obbligato avesse serbato — come è in genere avvenuto — per quel mese o due di sorveglianza, una vita di assoluta irrepressibilità o perchè ammalato o perchè intimidito delle prospettive. Tuttavia, per così dire, con degli espedienti dialettici, si compilava una nuova denuncia, come se si fosse maturata una situazione sopravvenuta, richiedendo l'applicazione della misura più grave.

Questo perchè? Perchè la legge vigente obbliga il giudice ad attenersi alla gradu-

lità progressiva delle misure e non è possibile, anche in casi gravissimi, immediatamente, come prima misura, l'assegnazione del soggiorno obbligato. Con l'articolo in esame viene proposto che, nei casi più gravi, il magistrato non sia tenuto all'osservanza della gradualità, ma di fronte ad una denuncia a carico di persona la quale comprometta sensibilmente l'ordine, la quale sia indiziata gravemente di essere, per esempio, uno dei caporioni della mafia, possa applicare, senz'altro, la misura del soggiorno obbligato, senza il ricorso a quegli espedienti che indubbiamente hanno una risonanza esterna negativa, tanto per il prestigio della legge quanto per il prestigio dell'autorità, costretta ad inventare circostanze che, nel periodo intermedio tra misura e misura, in effetti non si sono verificate. Di qui malumore e apprezzamenti negativi dell'opinione pubblica. Nei casi più gravi si deve consentire tanto alla Polizia quanto al Procuratore della Repubblica di proporre l'estrema misura, senza passare per le misure intermedie, e al Tribunale di applicarla. Però, « nei casi più gravi ».

L'articolo 2 da me proposto, senza questo inciso diventerebbe veramente abolitivo della gradualità, che invece normalmente va osservata e solo eccezionalmente non considerata, « nei casi più gravi ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento testè illustrato dal collega Alessi. Non è affatto vero che succeda un terremoto nel sistema di cui alla legge del 1956 se noi introduciamo la novità di dare al Procuratore della Repubblica l'iniziativa di proporre la sorveglianza speciale ovvero il divieto o l'obbligo di soggiorno. Nessuna rivoluzione e nessun terremoto, perchè il Tribunale che deve giudicare sulla proposta del Procuratore della Repubblica vedrà se ci sono gli elementi sufficienti per la irrogazione dell'una o dell'altra di queste due misure di prevenzione. Se tali elementi non vi fossero è evidente che il Tribunale non irrogherà né l'una

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

nè l'altra pena, ed allora potrà entrare, perchè è una facoltà, nel gioco il Questore e dare la diffida.

Questo inciso proposto dal senatore Alessi viene a stabilire un presupposto che deve formare oggetto d'esame: la gravità del caso costituisce il presupposto perchè il Procuratore della Repubblica faccia la sua proposta di irrogazione della pena preventiva; può dunque costituire un elemento di appello ed un elemento di ricorso in un ambiente dove la coltivazione intensiva del delitto, si afferma, è il presupposto per una larga raccolta di messe in sede di discussione di cause e di ricorsi. Perchè vogliamo fare una legge che dia ulteriore alimento alla fiamma dei ricorsi e degli appelli davanti alla autorità giudiziaria? Questa formula di carattere generico a ciò porterebbe.

Noi si parte da un presupposto dal quale il legislatore deve partire, e cioè da una visione di buona fede ed ottimistica di chi è chiamato ad esercitare la delicata funzione dell'amministrazione giudiziaria, e allora ci si deve fidare del senso di equilibrio, di serenità e di giustizia del magistrato. Non vi può essere un magistrato che leggermente proponga al Tribunale l'irrogazione di una pena così grave dal punto di vista morale qual è quella della prevenzione, sorveglianza speciale o soggiorno obbligato. Non posso io supporre che ci sia un Procuratore della Repubblica il quale non ravvisi la necessità di un suo intervento o di una sua iniziativa in questo senso solo quando si trovi di fronte ad un caso veramente rilevante o veramente grave.

Ecco le considerazioni, onorevoli colleghi, che mi paiono aderenti, serene ed obiettive, che io faccio, pregando il collega Alessi, che senza dubbio conosce *intus et in cute* la propria gente ed il proprio ambiente, di considerare se i motivi che io ho avuto l'onore di esporre brevemente non siano sufficienti per convincerlo ad evitare un voto che, io penso, sarà senza dubbio un voto di rigetto dell'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Senatore Alessi, mantiene l'emendamento?

LESSI. Onorevole Presidente, desidero rispondere con una sola proposizione all'invito del relatore per ribadire che il contenuto di questo articolo venne proprio da me proposto alla Commissione (cioè l'eccezione alla gradualità progressiva prevista dalla legge nella inflazione di misure di prevenzione). Ma io configurai l'articolo in termini di eccezione, poichè si tratta di una eccezione alla norma da applicarsi soltanto in Sicilia. L'esigenza di contravvenire all'ordine gradualistico nella applicazione delle misure non può però verificarsi in ogni caso, ma soltanto in casi gravi. Normalmente la graduatoria si deve osservare anche in Sicilia — questo è il mio pensiero — come nel resto d'Italia. Cioè, il particolare potere discrezionale, il salto anche procedurale, permesso dal disegno di legge, deve essere limitato ai casi gravi. Se invece stabiliremo la soppressione del sistema, nessuno sarà più proposto per la semplice diffida, tutti saranno proposti per il soggiorno obbligato.

Pertanto insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Alessi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Jodice, Gatto Simone e Poët hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « primo comma » con le altre: « secondo comma ». Si tratterebbe di un emendamento formale.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Mi pare invece che il riferimento debba essere proprio al

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

primo comma. Noi ci siamo preoccupati di confermare che non qualunque Tribunale, con una innovazione rispetto alla legge, possa applicare misure di prevenzione, ma che il Tribunale che deve applicare le misure di prevenzione è sempre il Tribunale dei capoluoghi di provincia. Quindi il riferimento è solamente al primo comma.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « primo e secondo comma ».

S C H I E T R O M A . La legge del 1956 dice: « Ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale avente sede nel capoluogo di provincia ». In altri termini, se il Procuratore della Repubblica ha notizia, in un processo, di fatti per i quali dovrebbe prendere una iniziativa (può essere il Procuratore della Repubblica di Torino, di Milano, di Caltanissetta), siccome le misure di sicurezza si devono prendere nel luogo di dimora dell'imputato (che può essere diverso dal luogo dove si sta celebrando il processo), rimette tutto al Procuratore della Repubblica del Tribunale avente sede nel capoluogo della provincia nella quale l'imputato dimora. Pertanto la dizione attuale è giusta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , relatore. In effetti mi sembra che ci si debba riferire al primo comma dell'articolo 4 della legge del 1956, che dice che per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo il Questore nella cui provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale.

Noi, con l'articolo 2 che stiamo esaminando, diamo questa facoltà anche al Procuratore della Repubblica. Quindi ci si deve riferire al primo comma dell'articolo 4.

P O È T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O È T . Essendo uno dei presentatori di questo emendamento, vorrei far presente che nell'articolo 2 si dice tra l'altro: « ferma restando la competenza a decidere stabilità nell'articolo 4, primo comma, della legge precitata ». Se noi ci riferiamo soltanto al primo comma, attribuiamo questa competenza al Presidente del Tribunale, mentre è il Tribunale che deve decidere.

S C H I E T R O M A . Ma si capisce che è sempre il Tribunale a decidere!

P R E S I D E N T E . Si potrebbe allora più semplicemente fare riferimento all'articolo 4 nel suo complesso, senza precisare il comma.

T E S S I T O R I , relatore. D'accordo, signor Presidente.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Noi abbiamo lungamente discusso in sede di Commissioni riunite questo emendamento. E non è senza ragione che abbiamo deciso di fare richiamo al primo comma dell'articolo 4 della legge del 1956. Infatti abbiamo voluto rimanesse ferma la competenza del Tribunale del capoluogo di provincia.

E mi spiego. Termini Imerese, la mia città natale, è sede di Tribunale. Il Procuratore della Repubblica della mia città, di fronte ad un processo in cui si evidenzi la natura mafiosa di certe persone, potrebbe, volendo, alla stregua dell'articolo 2, denunciarle al Tribunale competente, che è il Tribunale del capoluogo di provincia, e cioè di Palermo e non quello di Termini Imerese, perché nei loro confronti vengano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge del 1956.

In altri termini abbiamo voluto confermare che la competenza resta ai Tribunali del capoluogo di provincia, e non ad un qualsiasi Tribunale. Se, pertanto, non facessimo specifico riferimento al primo comma della sopracordata norma, risorgereb-

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

be l'equivoco in ordine alla competenza la quale potrebbe essere attribuita ad ogni e qualsiasi Tribunale.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ritengo che sia accettabile il suggerimento del Presidente, quello cioè di far riferimento genericamente all'articolo 4, senza parlare di commi.

Comunque vorrei aggiungere che il primo comma dell'articolo 4 termina con le seguenti parole: « ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale avente sede nel capoluogo di provincia », e che il secondo comma inizia con le seguenti parole: « Il Tribunale provvede in Camera di consiglio... ». Si comprende chiaramente, pertanto, come questo provvedimento deve essere preso dal Tribunale che risiede nel capoluogo di provincia, e soltanto da esso.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti la soppressione nell'articolo 2 delle parole « primo comma ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Da parte dei senatori Rendina, Kuntze, Maris, Morvidi, Cipolla, Orlandi, Gomez D'Ayala, De Luca Luca e Caruso è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Le autorità di pubblica sicurezza e gli organi di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo tutte le notizie in loro possesso concernenti gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ” ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R E N D I N A. Come si vede, si tratta di un emendamento tecnico che rappresenta un completamento della disposizione contenuta nell'articolo 2. In questo articolo i poteri che erano già conferiti con la legge del 1956 a certe autorità si estendono anche al Procuratore della Repubblica, e con l'emendamento che abbiamo presentato si vuol far sì che i poteri che vengono conferiti al Procuratore della Repubblica possano effettivamente essere esercitati.

Si tratta, ripeto, di un emendamento tecnico che credo debba trovare accoglimento da parte del Senato.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I, *relatore*. Sono contrario a questo emendamento. Ho avuto occasione più di una volta di rilevare in quest'Aula un inconveniente nel quale di frequente incorriamo: quello di inserire nei testi legislativi delle norme che hanno carattere puramente regolamentare, o meno ancora. Così, l'emendamento illustrato testè dal senatore Rendina contiene una norma che, al massimo, potrebbe essere inserita in un regolamento attinente a questo provvedimento o alla legge del 1956.

Mi pare che non vi sia bisogno né di questa norma né di altre istruzioni perchè le autorità di pubblica sicurezza e gli organi di polizia giudiziaria, quando ne vedano la necessità, informino l'autorità giudiziaria competente di quanto si chiede nell'emendamento in discussione.

Non vorrei dire un'altra cosa che mi viene in mente adesso: è un po' un elemento di sospetto, un terreno di diffidenza...

M A R I S. È un sospetto assolutamente ingiustificato...

T E S S I T O R I, *relatore*. Prendo atto con piacere che il mio sospetto è del tutto ingiustificato...

M A R I S. Non è forse noto che le autorità di pubblica sicurezza per anni non hanno inviato ai Procuratori della Repubblica

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

le copiose informazioni sulla mafia che erano in loro possesso? Se ci nascondiamo dietro un dito dobbiamo ritenere ingiustificato il sospetto, ma se guardiamo alla realtà sociale della Sicilia dobbiamo tener presente che le autorità di pubblica sicurezza per anni hanno taciuto ai Procuratori la verità che conoscevano perfettamente. Ed allora la norma che viene proposta ha la sua ragione attuale di essere.

T E S S I T O R I , relatore. Questa ulteriore dichiarazione mi conforta nella mia opposizione all'emendamento. Infatti, fino a prova contraria, io debbo ritenere che si tratti di una gratuita accusa elevata nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza, contro la quale, anzi, spesso e volentieri, sono elevate accuse di zelo eccessivo, intempestivo, irritante, illegale. Ragione per cui, signor Presidente, onorevoli colleghi, penso di interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione chiedendo che il voto sia contrario all'accettazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Rendina, Kuntze ed altri, non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato, che rileggono:

« Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario :

Art. 3.

Nel caso previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del Tribunale può altresì disporre che alla persona denunciata sia in via provvisoria imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Kuntze, Maris, Morvidi, Rendina, Cipolla, Orlandi, Gomez D'Ayala, De Luca Luca e Caruso. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario :

« Sostituire l'articolo 3 con il seguente :

” All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, aggiungere il seguente comma : ' Nei casi meno gravi, il Presidente del Tribunale può disporre che alla persona denunciata sia in via provvisoria imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza ' ”.

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi è sembrato opportuno proporre l'emendamento in esame in quanto l'articolo 3 del presente disegno di legge praticamente nulla aggiunge a quanto già disponeva l'articolo 6 della legge del 1956. Tale articolo prescrive che nella pendenza del procedimento, di cui all'articolo 4, secondo comma, il Presidente del Tribunale può disporre, ove sussistano motivi di particolare gravità, che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Io non mi rendo conto del significato della norma dell'articolo 3 in esame che recita: « Nel caso previsto dall'articolo

lo 6, il presidente del Tribunale può altresì disporre che alla persona denunciata sia in via provvisoria imposto l'obbligo di soggiorno, eccetera ». Se la lingua italiana ha un significato, quell'« altresì » sta a dire che io arresto costui e contemporaneamente lo assegno ad un soggiorno di carattere provvisorio, fino a quando la sanzione amministrativa diviene esecutiva. Questo è apertamente un non senso.

Se noi vogliamo dare un significato alla norma, dobbiamo dire: fermo restando quello che è già sancito dall'articolo 6 della legge del 1956, rendiamo più efficaci le sanzioni nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazione mafiosa e, poichè l'articolo 6 si riferisce ai casi di particolare gravità, nei casi meno gravi il Presidente del Tribunale ha la facoltà di assegnare la persona denunciata in via provvisoria ad un soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza. In caso contrario noi voteremo una norma di legge priva di qualsiasi significato, perchè in aperto contrasto con una norma già sancita dalla legge del 1956.

Ecco perchè io vorrei invitare gli onorevoli colleghi, ed in particolare l'esimio relatore, a tenere presenti queste mie osservazioni ed a ritenere che questo nostro emendamento debba essere accolto, sia perchè dà un significato alla modificazione della legge del 1956, sia perchè altrimenti l'articolo 3 del disegno di legge, così come è formulato, appare in aperta contraddizione e privo di significato nei confronti dell'articolo 6 della legge del 1956.

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze, penso però che in ogni caso dovrebbe essere modificata la formulazione del suo emendamento, perchè lei propone una modifica della legge 27 dicembre 1956.

K U N T Z E . Abbiamo già approvato l'articolo 1 del disegno di legge che riferisce tutte queste norme agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Nella sostanza sono d'accordo con l'emendamento del senatore Kuntze.

In effetti l'articolo 6 della legge generale, chiamiamola così, del 1956, prevede una misura cautelare provvisoria e preventiva, prima che la misura di sicurezza inflitta dal Tribunale diventi esecutiva. Esso stabilisce che, nei casi più gravi, il Presidente del Tribunale possa disporre, con provvedimento motivato, che la persona denunciata, ma non ancora giudicata, sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario.

Evidentemente, quando il magistrato non si avvale di questa norma, la situazione giuridica del denunciato è quella di libero cittadino. Dunque avremmo due sole situazioni in alternativa: cattura del denunciato, sia pure in linea provvisoria, o stato di libertà.

Cosa vuole il nostro disegno di legge, sia pure solo in riferimento agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose? Che tra questi due stati un terzo ve ne sia, intermedio; e cioè che il Presidente del Tribunale, oltre alla cattura dell'indiziato abbia a disposizione altra misura cautelativa più tenue e cioè possa disporre in via provvisoria l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza abituale.

La sostanza della critica mossa dal senatore Kuntze mi sembra esatta: l'articolo 3, così come è, non può andare. Esso infatti comincia col dire: « Nel caso preveduto... ». Quale è? È il « caso particolarmente grave ». L'articolo 6 dice: « nei casi particolarmente gravi ».

Allora ci verremmo a trovare in questo assurdo: mentre vogliamo potenziare le norme di prevenzione contro i mafiosi, in effetti verremmo a indebolirle. Infatti, mentre per la generalità dei casi, quando si tratta di casi gravi, il Presidente del Tribunale dispone che, con provvedimento motivato, la persona sia tenuta sotto custodia in carcere giudiziario, noi diremmo che, per i mafiosi, si può attuare una misura molto più modesta, quella dell'allontanamento dal luogo di residenza. Il nostro proposito è diverso. Si vuole prevedere il caso non tanto grave da indurre il Presidente del Tribunale ad ordinare la custodia

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

immediata, ma d'altra parte non tanto lieve da indurre il magistrato a ritenere compatibile con l'ordine pubblico la permanenza ulteriore, durante il periodo in cui si inquisisce, dell'indiziato nel luogo di sua abituale residenza.

Non sono d'accordo, però, sulla dizione usata dal senatore Kuntze, in quanto nel suo emendamento si dice: « Nei casi meno gravi . . . ».

T E S S I T O R I , relatore. Mi scusi, senatore Alessi, ma è inutile sfondare delle porte aperte! Noi accettiamo l'emendamento nella sua sostanza: stavo proprio per dire questo, e così forse avrei evitato ad alcuni colleghi la fatica di parlare.

A L E S S I . Ma io non posso sapere quello che pensa il relatore; parlo proprio perché non so quello che lei penserà, senatore Tessitori. Se mi farà, d'ora in poi, il favore di farmi sapere prima quello che lei dirà, io le risparmierò la fatica di ascoltarmi. Dal momento che la Commissione è d'accordo, non parliamone più.

T E S S I T O R I , relatore. Senatore Alessi, io mi accingevo ad intervenire quando lei ha chiesto la parola.

P R E S I D E N T E . Senatore Tessitori, la prego di esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , relatore. Volevo dire che la Commissione aderisce, nella sostanza, all'emendamento proposto dal senatore Kuntze e da altri senatori; ritiene però che, dal punto di vista della forma, esso potrebbe essere inserito in un inciso dell'articolo 3, come formulato nel testo della Commissione, in questo modo: « Nel caso preveduto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del Tribunale può, nei casi meno gravi, in luogo della custodia in un carcere giudiziario, disporre che alla persona denunciata sia in via provvisoria imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza ».

Mi pare che il testo, così formulato, possa essere accolto.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, io per la verità trovo strano, così come il collega Alessi, che prima debba esprimere il proprio parere il relatore e poi debbano parlare i senatori sui vari emendamenti che sono al nostro esame. In tal modo il relatore finisce con il non ascoltare i nostri argomenti e, quindi, non gli si fornisce la possibilità di modificare eventualmente le sue convinzioni.

Chiarito ciò, vorrei dire che, da parte nostra, siamo contrari all'accoglimento dell'emendamento dei senatori Kuntze ed altri. Mi sembra, signor Presidente, anzi ci sembra che si voglia giuocare troppo con la libertà personale. E dico il perchè. Con la norma di cui all'articolo 3 si è voluto precisare che quando una persona viene denunciata per essere sottoposta ad uno dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge del 1956, il Presidente della sezione speciale del Tribunale investita della procedura può, nei casi più gravi, ordinare che il denunciato venga trattenuto in un carcere giudiziario o assegnato provvisoriamente ad un soggiorno obbligato.

In altri termini, le due Commissioni riunite hanno voluto dare una alternativa, una doppia facoltà al Presidente del Tribunale: egli, cioè, può, in via provvisoria, o mandare il denunciato in carcere, oppure assegnerlo a domicilio obbligatorio.

Ora se noi, signor Presidente, facciamo una distinzione tra casi gravi (che portano al carcere) e casi meno gravi (che portano al domicilio obbligatorio) sorge legittima la domanda: ma quale è il provvedimento più grave che la sezione speciale del Tribunale può *ad hoc* infliggere alla persona denunciata, se non il soggiorno obbligato? E noi in partenza la mandiamo al domicilio obbligato come provvedimento cautelativo se trattasi di un caso meno grave. Ecco dove è la contraddizione! La contraddizione è proprio qui: cioè, già quando viene qualificato meno grave il caso, e quindi il soggetto non è passibile del domicilio obbligatorio, tuttavia lo si spedisce al detto domicilio. Ecco perchè mi sembra

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

che noi giuochiamo con la libertà degli individui.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Mi sembra quasi un errore di stampa: qui si parla dell'articolo 6 in luogo dell'articolo 5. Il riferimento sembra non esatto, perchè dice l'articolo 6: « Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario, ... ». Invece se leggiamo l'articolo 5 vi troviamo: « Qualora il Tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare ».

Vediamo quali sono le misure di prevenzione indicate dall'articolo 3: « Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso la richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie. Nei casi di particolare pericolosità può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune ».

Che cosa dice la legge? Che a provvedimento definitivo, l'elemento pericoloso può essere assegnato ad un soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza. Ora il testo preparato dalla Commissione voleva dare al Tribunale in questi casi (che sono dell'articolo 5 e non dell'articolo 6, come erroneamente io ritengo sia stato in-

dicato), in pendenza di un procedimento di questo genere, la facoltà di assegnare cautelarmente il soggetto del procedimento al soggiorno obbligato in comune diverso da quello di residenza. Quindi, in ultima analisi, se è vero, come dice il senatore Kuntze, che il riferimento all'articolo 6 non calza, però all'articolo 5 calza perfettamente.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Io fui il primo a proporre questo provvedimento cautelare, come c'è per le misure di sicurezza previste dal codice penale. Ora qui si è voluto dare al Presidente del Tribunale questa stessa facoltà: in attesa che si svolga il procedimento per l'assegnazione al soggiorno obbligato, si dà facoltà di assegnare al soggiorno obbligato, ma soltanto in forma cautelare, onde è da escludere la casistica di casi più gravi o meno gravi, perchè ciò sarebbe veramente pericoloso in riferimento ai soggetti, la cui libertà va tutelata, anche di quelli che hanno dato motivo per l'applicazione di questi provvedimenti.

Questa facoltà di assegnazione cautelare data al Presidente del Tribunale è molto importante perchè, in attesa del superamento delle remore necessarie per la celebrazione del giudizio, con giudizio discrezionale, che non è arbitrario, si allontana l'indiziato dalla sede ove si è svolta la sua attività. Perciò sono contrario all'accoglimento dell'emendamento anche nel testo modificato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo desidererebbe risentire preventivamente il parere della Commissione.

T E S S I T O R I , relatore. Domando di parlare.

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I , *relatore*. I colleghi Schietroma e Pafundi affermano che il richiamo all'articolo 6 della legge del dicembre 1956 è inesatto e che invece ci si dovrebbe richiamare all'articolo 5. Tale articolo occupa quasi un'intera pagina nel testo che io ho sotto gli occhi, e confesso di non averlo letto tutto; ma senza bisogno di leggerlo, pare a me che ci si debba riferire all'articolo 6. Senatore Pafundi, non si può fare la distinzione che c'è già nell'articolo 6, della gravità o meno.

Leggiamo con una certa calma il testo dell'articolo 6: « Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può, ove susstano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

Che cosa propone il testo della Commissione? Anzitutto è facoltà del Presidente del Tribunale, mentre pende la procedura per la irrogazione di una sola delle misure di prevenzione, cioè la più grave, quella del soggiorno obbligato, e solo in questa ipotesi, di usare del suo potere, in base all'articolo 6 della legge che ho letto un attimo fa, di arrestare il denunciato e custodirlo nel carcere giudiziario. Tale facoltà del Presidente del Tribunale è poi completata, nel senso che, anzichè la custodia in un carcere giudiziario, gli è consentito di ordinare il soggiorno obbligato in un comune diverso da quello della sua residenza.

La Commissione ha ritenuto che, in questa forma, si modificasse l'articolo 6, o meglio si ampliassero i poteri del Presidente del Tribunale. Lasciamo a lui la discrezionalità di decidere; la custodia del carcere, resti fermo, deve avvenire per i casi di particolare gravità. Diciamo noi, e dice il senatore Kuntze — e la Commissione accetta questo suggerimento — nei casi in cui la gravità non sia particolare, anzichè la custodia in

un carcere, si dia il provvedimento di soggiorno obbligato in un comune.

Questa è la sostanza che noi vorremmo introdurre nella legge del 1956. Se sulla sostanza siamo d'accordo, non rimane che il problema della forma. Invece della soluzione da me prima suggerita, è opportuno formulare un vero e proprio comma aggiuntivo all'articolo 6 — come proponeva del resto lo emendamento Kuntze — nel quale si dica che il Presidente del Tribunale può, nei casi di minore gravità, disporre l'applicazione in via provvisoria della misura del soggiorno obbligato.

B A T T A G L I A . Ma è la misura più grave!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No, perchè ci può essere anche la detenzione.

B A T T A G L I A . Invece del carcere, che cosa si può applicare come misura massima di prevenzione?

T E S S I T O R I , *relatore*. Il soggiorno obbligato.

Collega Battaglia, torniamo un momento a precisare gli elementi costitutivi di questa norma della legge del 1956. Innanzitutto si prevede una facoltà del Presidente del Tribunale il quale deve decidere su un caso specifico e precisato dalla legge, cioè quando di fronte al Tribunale vi è una proposta che riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

Qualora invece la proposta riguardasse la vigilanza speciale o altro, la norma dell'articolo 6 non entrerebbe in applicazione e il Presidente del Tribunale non potrebbe valersi di questa facoltà.

La facoltà consiste nel far arrestare il denunciato e nel farlo custodire in un carcere giudiziario pendente la procedura di esame della proposta di soggiorno obbligato. Quanto durerà? Un mese, due mesi . . .

B A T T A G L I A . Anche sei mesi.

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTI STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

T E S S I T O R I, *relatore.* Però la facoltà del Presidente presuppone il riconoscimento della sussistenza, nel caso specifico, di motivi di particolare gravità, e mi pare che, sia la maggioranza della Commissione, sia il presentatore dell'emendamento, sia io personalmente, da avvocato, abbiamo interpretato esattamente la psicologia dei detenuti, i quali, anzichè essere custoditi nel carcere, preferirebbero poter restare liberi nell'ambito di un comune, sia pure sotto sorveglianza in conseguenza del soggiorno obbligato.

Insomma noi riteniamo che nei casi che si presentino, alla valutazione discrezionale e serena del magistrato, di minore gravità...

B A T T A G L I A. Ma se sono di minore gravità non meritano il soggiorno obbligato!

T E S S I T O R I, *relatore.* Questo è un problema di merito! Lo esaminerà il Tribunale nella sua decisione. D'altra parte si tratta di un soggiorno obbligato provvisorio, come è provvisoria la detenzione in carcere.

B A T T A G L I A. Ma è la misura più grave che si applica al reato meno grave!

T E S S I T O R I, *relatore.* È questione di opinioni! Allora avreste dovuto, senatore Battaglia, chiedere la soppressione dell'articolo 6 della legge del 1956 se veri fossero i presupposti da cui voi partite in questo momento per opporvi all'accettazione dell'emendamento Kuntze.

Comunque il relatore chiede che il Senato voglia approvare l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Il relatore propone di accettare l'emendamento aggiuntivo modificato...

T E S S I T O R I, *relatore.* La formulazione dell'emendamento è la seguente: « Allo articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, aggiungere il seguente comma:

" Il Presidente del Tribunale nei casi di minore gravità può disporre che alla persona denunciata sia imposto, sempre in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un

determinato comune diverso da quello di residenza " ».

M O N N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi faccia meraviglia quello che sto per dire: è frutto di un esame attento di quanto stiamo ora per decidere.

Io sono contrario a che si modifichi l'articolo 6 della legge del 1956. Noi stiamo facendo — e ieri io ho chiarito questo — la legge antimafia, non stiamo modificando la legge del 1956 che ha altre finalità, più vaste e generali. Con questo emendamento si modifica erroneamente, a mio avviso, l'articolo 6 della legge del 1956, e questo non è necessario, nè giusto.

Dice l'articolo 6: « Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma » — per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, cioè delle misure di sicurezza e di prevenzione — « può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario fino a che non sia diventata esecutiva la misura di prevenzione ».

Quando è che nei casi generali, per ragioni di pubblica sicurezza (non per la mafia), il Presidente del Tribunale può applicare questa misura, cioè la misura dell'arresto? Soltanto quando ricorrono elementi e motivi di particolare gravità; in nessun altro caso. Quando i motivi di particolare gravità non concorrono, questa misura non è applicabile e non è applicata.

Quindi questa aggiunta è perfettamente inutile. È inutile dire: se non ricorrono motivi di particolare gravità. Ma perché allora modificare l'articolo? L'articolo considera solo i casi di particolare gravità, ed è riferibile non alla mafia o a fenomeni e fatti mafiosi, ma a tutta la gamma dei fatti che contrastano con le leggi di pubblica sicurezza.

Pertanto l'emendamento in questione è assolutamente inopportuno; io sono ad esso contrario e invito i colleghi a non votarlo.

C A R U S O . Trattandosi di una legge antimafia, anzichè quella disposizione si sanisce che, nel caso di minor gravità...

M O N N I . Voi presentate l'emendamento per modificare una legge che non dovete modificare.

B I S O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S O R I . Concordo col senatore Monni. Questa legge poteva venire strutturata in più modi.

Un modo poteva esser quello d'intervenire sul sistema delle leggi vigenti apportandovi modifiche e aggiunte. Se si voleva seguir quel criterio, si sarebbe potuto via via dire, per esempio: « all'articolo tale della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma »; — « il comma tal altro della legge 27 dicembre 1956 è sostituito dal seguente comma » — eccetera.

Le Commissioni non hanno seguito questo criterio. Hanno strutturato, invece, una legge autonoma per gli indiziati mafiosi: tanto autonoma che nell'articolo 1 comincia statuendo: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ».

Ora — essendosi strutturata la legge in base a questo criterio — non si può ad un certo momento passar di punto in bianco ad un altro criterio, stabilendosi, come vorrebbe l'emendamento Kuntze che « all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » si aggiunge « il seguente comma ». Questa legge invece deve camminare da sè, dato il criterio che abbiamo adottato nel partire e rispettato poi sempre nello strutturarla. La legge del 1956 deve restar quella che è: e sarebbe improprio, a dir poco, affermar qui che al suo articolo 6 si aggiunge un comma quando invece si vuole (credo) che in quella legge generale l'articolo 6 resti quello che è e si mira solo, in questa legge speciale sulla

mafia, a dettare una particolare norma applicabile solo agli indiziati mafiosi. In questa legge noi dobbiamo per loro dettare, in modo autonomo, disposizioni che abbiano vita propria.

K U N T Z E . Il richiamo alla legge del 1956 è già nel disegno di legge, non nel mio emendamento.

B I S O R I . L'articolo 3 del testo proposto dalle Commissioni dice giustamente: « Nel caso preveduto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 » eccetera. È logico che questo articolo 3 si riferisca al « caso preveduto dall'articolo 6 » precitato — caso nel quale, sussistendo « motivi di particolare gravità », il Presidente del Tribunale può interinalmente disporre « la custodia in carcere » del denunciato — per stabilire che, in quel caso e per gli indiziati mafiosi, « il presidente del Tribunale può altresì disporre » che al denunciato sia prescritto il soggiorno obbligato in un determinato comune. Questo è un discorso che si può fare, rispetto alla tecnica legislativa in base a cui il disegno è strutturato. Si detta, infatti, come già con l'articolo 2, una norma autonoma che specificatamente vale per i mafiosi, mentre si lascia intatta la legge del 1956 nella sua portata generale.

Non riterrei invece ammissibile — rispetto all'anzidetta tecnica legislativa e prescindendo ora dal merito — che nel rediger questa legge si usassero due metodi contraddittori: il metodo che vuol lasciare intatta la legge del 1956 e dettare oggi una speciale legge autonoma per gli indiziati mafiosi e il metodo che introdurrebbe invece modificazioni all'interno di quella legge del 1956, modificazioni che poi non sarebbero veramente tali se s'intendesse di applicarle, per l'articolo 1 del disegno che stiamo esaminando, solamente agli indiziati mafiosi.

Quanto al merito, non attribuisco grande importanza all'« alternativa » (così giustamente la definisce il senatore Tessitori nella sua relazione) che, per gli indiziati mafiosi, l'articolo 3 proposto dalle Commissioni concederebbe interinalmente al Presidente del Tribunale nei casi di « particolare gravità »

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

previsti dall'articolo 6 della legge del 1956. Però approvo l'idea di quell'alternativa, che avrebbe una ragion d'essere nel fatto che — data la speciale natura e i particolari caratteri della mafia — potrebbe talora risultar opportuno che il Presidente del Tribunale avesse la facoltà di mandare interinalmente un indiziato, anzichè in un carcere, « in un determinato comune ». Per i mafiosi, a volte, l'allontanamento dalla base residenziale in cui operano può essere già una misura sufficiente a renderli innocui, almeno interinalmente.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. La legge del 1956 prevede soltanto un provvedimento cautelativo, concesso al Presidente del Tribunale in casi di particolare gravità. Per ragioni di particolare gravità, si può arrestare il prevenuto ed assegnarlo ad un carcere giudiziario. La stessa legge prevede però anche il caso di particolare pericolosità. Fa quindi due ipotesi: particolare pericolosità e particolare gravità.

È nel primo caso che, secondo me, si potrebbe dare la facoltà al Presidente del Tribunale di disporre il provvedimento cautelativo; nel secondo caso ha già la facoltà di restringere cautelativamente il prevenuto addirittura nel carcere.

A me pare che, o si deve fare riferimento agli articoli 3 e 5, ovvero l'articolo deve rimanere come proposto dalla Commissione; perchè, se dobbiamo dare un'alternativa per l'ipotesi prevista dall'articolo 6, non c'è bisogno di aggiungere niente, dato che l'« altresì » significa « anche » e con ciò si dà al Presidente del Tribunale la possibilità di applicare sia la restrizione nel carcere, sia la assegnazione al soggiorno obbligato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo, tenendo presente che sono sottoposti all'esame dell'Assemblea tre testi: quello delle Commissioni,

quello dei senatori Kuntze e altri e il testo proposto dal relatore.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con il nuovo testo formulato dalle Commissioni, che si identifica con quello presentato dal senatore Kuntze, salvo qualche modifica di forma.

BATTAGLIA. Lei non può parlare di un testo delle Commissioni, ma di un testo del relatore, perchè il relatore non ha interpellato le Commissioni riunite.

KUNTZE. Dichiaro di aderire al testo proposto dal senatore Tessitori.

PRESIDENTE. Do allora lettura del testo formulato dal relatore a nome della maggioranza delle Commissioni.

BATTAGLIA. Quale maggioranza?

PRESIDENTE. D'accordo: del testo formulato dal relatore. Faccio osservare al senatore Tessitori che questo testo non tiene conto delle osservazioni, che sembravano esatte, fatte dai senatori Bisori e Monni, in quanto con l'emendamento si modifica l'articolo 6 della legge del 1956.

TESSITORI, relatore. Ma non bisogna dimenticare l'articolo 1 della legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'emendamento:

« All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956 viene aggiunto il seguente comma: " Il Presidente del Tribunale, nei casi di minore gravità, può disporre che alla persona denunciata sia imposto, sempre in via provvisoria, in luogo della detenzione in un carcere giudiziario, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza " ».

LAMISTRANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

L A M I S T A R N U T I . Desidero dire ai colleghi i quali hanno prima interrotto affermando che il testo nuovo non risponde all'opinione della maggioranza delle Commissioni, che sono in errore. Le Commissioni riunite, approvando l'art. 3 nel testo originario, intesero che, in determinati casi, si facesse luogo, invece che alla carcerazione provvisoria, all'assegnazione a soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza. (*Interruzione del senatore Monni*). Questo è l'articolo 3!

B A T T A G L I A . Vuol dire che si è formata una maggioranza diversa.

L A M I S T A R N U T I . Ora, la nuova formula proposta risponde, salvo qualche modifica puramente formale, al concetto dell'articolo 3 originario.

Se mai, anzichè dire: « All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, aggiungere il seguente comma », si potrebbe dire: « In relazione all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956... ».

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi permetto di proporre una formula che a mio avviso concilierebbe le varie tesi. Si potrebbe dire: « Nel caso preveduto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il Presidente del Tribunale può, nei casi meno gravi, in luogo della custodia in un carcere giudiziario, disporre che alla persona denunciata sia in via provvisoria imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza ».

Così noi rispetteremmo lo spirito degli emendamenti del senatore Kuntze e del relatore senza modificare una legge che concerne altra materia.

T E S S I T O R I , *relatore*. Ma l'abbiamo già modificata con l'articolo 2!

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Io ho detto, signor Presidente, che la mia opposizione era nei con-

fronti dell'emendamento che vuole modificare l'articolo 6, non già perchè all'articolo 6 si faccia riferimento. Se, come è nel testo della Commissione che abbiamo davanti, siamo d'accordo che l'articolo 6 resta quello che è, ma che in questo articolo va chiarito che: « Nel caso preveduto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si può... », allora siamo d'accordo. Ma non si può modificare l'articolo 6 con una aggiunta; questo no, questo sarebbe un errore!

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, senatore Kuntze, loro accettano la formula che io ho proposto tenendo conto delle osservazioni del senatore Monni e del senatore Bisori?

K U N T Z E . Io non sono d'accordo né con il senatore Monni, né con il senatore Bisori.

P R E S I D E N T E . Sospendo allora la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,50*).

Riprendiamo la seduta. Avverto che i senatori Lami Starnuti, Picardi, Tessitori e Kuntze hanno presentato un emendamento concordato tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente: « Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il Presidente del Tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Jodice, Gatto Simone e Poët è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

P I R A S T U , *Segretario:*

Art. 3-bis.

Il soggiorno obbligatorio, anche se provvisorio, deve essere disposto in Comuni situati fuori dalla regione di residenza.

P R E S I D E N T E . Il senatore Poët ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P O È T . A noi pare che sia opportuno introdurre questa norma aggiuntiva, data la finalità della legge che è quella di inasprire le pene nei confronti dei mafiosi.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Potremmo essere d'accordo, purchè si tolga l'inciso: « anche se provvisorio ». Trattandosi di una misura cautelativa, bisogna dare il potere discrezionale, al giudice che la dispone, di assegnare provvisoriamente al soggiorno obbligatorio il prevenuto, anche nell'interno della regione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Poët, insiste?

P O È T . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

Art. 4.

Il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi sia l'obbligo del mandato di cattura.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario:*

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

” Il fermo di indiziati di reati regolato all'articolo 238 del Codice di procedura penale è applicabile, anche fuori dei casi di mandato di cattura obbligatorio, quando si tratta dei reati preveduti dagli articoli 416, 625 n. 8, 628, 629 del Codice penale e dall'articolo 635 dello stesso Codice, quando il fatto è commesso con impiego di armi o di materie esplodenti, ovvero quando si tratta di reato di contrabbando di tabacco di rilevante entità.

Nei casi predetti nonchè in quelli di strage, di omicidio o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e di commercio abusivo di sostanze stupefacenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, il termine di 7 giorni per la proroga del fermo, previsto dal terzo capoverso dell'articolo 238 del Codice di procedura penale, può essere raddoppiato ”.

KUNTZE, MARIS, CARUSO, MORVIDI, DE LUCA Luca, ORLANDI, GRAMIGNA, CIPOLLA, RENDINA »;

« *Sostituire il testo dell'articolo con l'articolo 1 del progetto governativo.*

BATTAGLIA, PALUMBO, VERONESI, GRASSI, D'ERRICO, BONALDI, ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea, ROTTA, TRIMARCHI, PASQUATO, CHIARIELLO, ROVERE ».

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

K U N T Z E . Con il nostro emendamento noi intendiamo circoscrivere e precisare la portata della norma di legge. Nel testo delle Commissioni si legge che il fermo, regolato dall'articolo 238 del codice di procedura penale è consentito anche quando non vi sia l'obbligo del mandato di cattura e che il termine può essere raddoppiato. Si tratta pertanto di una norma di portata estesissima, cioè molto pericolosa, perché si potrebbe giungere alla sua applicazione anche in casi di fermo per reati di poca gravità. Essa consentirebbe all'autorità di polizia di procedere al fermo in tutti i casi in cui lo ritenesse opportuno, magari arbitrariamente, senza che da parte della legge venga posto alcun limite.

Io credo che alla nostra proposta dovrebbe essere favorevole il Governo in quanto noi ritorniamo in gran parte al testo dell'originario disegno di legge. Noi desideriamo cioè circoscrivere la facoltà di cui sopra. È inutile che io ripeta quello che è stato detto in sede di discussione generale, che noi siamo contrari a questa misura di polizia, anche se introdotta nel codice di procedura penale. Però, se dobbiamo consentirne l'applicazione in questi casi particolari, nei confronti di persone le quali denotano una peculiare pericolosità sociale, è opportuno che, attraverso la legge, fissiamo tutti quei limiti e quelle garanzie che impediscano un uso arbitrario della misura stessa nei confronti dei cittadini.

Ripeto: il nostro emendamento vuole circoscrivere l'applicazione della norma, detta in maniera indiscriminata nel testo delle Commissioni, a casi particolari in modo da evitare il pericolo di arbitrari interventi da parte degli organi di polizia.

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P A L U M B O . Il nostro emendamento tende a limitare e circoscrivere nel loro esercizio i poteri che, secondo il testo dell'arti-

colo 4 proposto dalle Commissioni, verrebbero conferiti, quanto al mandato di cattura e quanto alla durata del fermo.

Sostanzialmente il nostro emendamento è quindi conforme a quello proposto dal senatore Kuntze. Noi abbiamo chiesto puramente e semplicemente di tornare al testo dell'articolo 1 del progetto governativo, che naturalmente dovrebbe essere emendato a seguito dell'approvazione dell'articolo 1, proposto dalle Commissioni, che riferisce le disposizioni della legge solo agli indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Kuntze ed altri e su quello del senatore Battaglia ed altri.

T E S S I T O R I , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario ad entrambi gli emendamenti proposti; è contrario perché la Commissione non riesce a comprendere questa estrema devozione verso la libertà dei mafiosi.

K U N T Z E . Dei cittadini.

T E S S I T O R I , *relatore*. Ho detto dei mafiosi, perché io discuto la legge contro la mafia e perché l'articolo primo di questa legge, che è già stato approvato, limita e circoscrive l'applicazione delle norme successive a coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Ecco perchè non temo gli arbitrii; perchè, come ho avuto occasione di dire poco fa, penso che chi fa le leggi in queste Aule solenni, con il peso delle nostre responsabilità, deve partire, non da una presunzione di sospetto e di sfiducia nei confronti degli organi che debbono far applicare la legge, ma deve partire invece da un misurato ed equilibrato senso di fiducia.

Ora, se io richiamo l'articolo 1 è perchè questo mi consente di muovere le stesse argomentazioni contrarie sia all'emendamento comunista che a quello del Gruppo liberale, perchè l'articolo 1 è la norma che circoscrive tutto il resto, è la cornice delle norme successive.

Ora, sia l'emendamento Kuntze, sia l'emendamento Battaglia riaprono una casistica che dimentica l'articolo 1 del disegno di legge, una casistica che potrà essere fatta quando discuteremo le riforme, ripetutamente preannunciate, del codice penale e di quello di procedura penale.

Ora, il riproporre sostanzialmente la casistica dell'articolo 238 del codice di procedura penale dimostra che si vuole nuovamente irretire l'autorità giudiziaria e l'autorità di polizia giudiziaria...

K U N T Z E . L'autorità giudiziaria non c'entra.

T E S S I T O R I , relatore. L'autorità giudiziaria c'entra. (*Interruzione del senatore Schietroma*).

Senatore Schietroma, l'interruzione del collega Kuntze è stata fatta soltanto e unicamente a scopo polemico, perché egli è in condizione di dare lezione a me in tema di conoscenza e di interpretazione della procedura penale, del diritto penale e di ben altro!

C A R U S O . Solo che non fa poesie!

T E S S I T O R I , relatore. Perchè volete di nuovo, mentre vogliamo fornire alle autorità strumenti agili, pronti, elastici, per cui il fenomeno della mafia possa, sia pure in parte, essere attenuato, perchè volete creare tutte queste barriere? Perchè volete vedere, cioè, se ricorra più o meno l'ipotesi di un determinato articolo, del furto qualificato e aggravato, della rapina e così via? In un emendamento si parla della strage, dell'omicidio! Ebbene, se queste ipotesi compaiono nella prospettiva dei denunzianti, certo l'autorità giudiziaria non ricorrerà a codesta nostra leggina, modesta e utile, avendo ben altre armi nel codice di procedura penale per poter colpire!

Ora, come dicevo, mi pare che bisognerà ricercare, nella formulazione delle leggi, di evitare più che sia possibile gli intoppi e i gradini sui quali possano appigliarsi tutte le sottigliezze causidiche e le abilità polemiche per ricorrere a tutti i gradi della giurisdizione, onde ritardare l'esemplarità

dell'intervento dell'autorità competente per colpire codesto fenomeno.

E penso che dovrebbero essere i colleghi che appartengono alla nobile terra della Sicilia i primi ad invocare non grida manzoniane, ma leggi che siano semplici e chiare, trasparenti e limpide, senza creare difficoltà a chi la legge è chiamato ad applicare.

Ecco i motivi per i quali mi pare di essere sulla retta strada nel dichiarare che il relatore, (dopo l'eccezione sollevata dal collega Battaglia non mi azzardo più a parlare di maggioranza delle Commissioni) . . .

K U N T Z E . Una volta che noi volevamo essere governativi, voi siete contro il Governo! Noi abbiamo ripreso il testo del Governo. (*Interruzione del senatore Pace*).

T E S S I T O R I , relatore. Vorrei dunque pregare il Senato di approvare l'articolo 4 del disegno di legge, così come è stato faticosamente formulato dalla maggioranza delle Commissioni. Ci fu, all'inizio, una richiesta da parte delle autorità affinchè la durata del fermo, che, come sapete, a sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale non può superare i sette giorni, fosse portata almeno a venti giorni. Il prolungamento della durata soddisfa esigenze che è inutile io qui ripeta, che sono pacifiche e riconosciute da tutti e soprattutto da coloro che sono dell'ambiente, che conoscono l'estrema difficoltà della ricerca della verità in mezzo a tutta una tessitura, a una ragnatela di complicità, di reticenze e di omertà.

Le Commissioni hanno voluto dare una specie di giudizio salomonico e di fronte ai venti giorni richiesti hanno pensato che il raddoppio dell'attuale durata del fermo potesse essere sufficiente. Ecco perchè hanno formulato l'articolo 4 per cui, nei casi fissati, predisposti dall'articolo 1 del disegno di legge, senza che ricorra l'ipotesi di un reato che importi l'obbligo dell'emissione del mandato di cattura, la durata del fermo può essere consentita fino al massimo di quattordici giorni.

Notate che è una facoltà questa, non è un diritto dogmatico, assiomatico. La pru-

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

denza, dunque, e i principi del rispetto per la personalità del cittadino sono stati considerati; la necessità però della stragrande maggioranza dei cittadini esige qualche volta che il legislatore, in via eccezionale, usi una severità che nei tempi normali non sarebbe necessaria.

Questi sono i motivi per i quali prego il Senato di voler respingere gli emendamenti che portano modificazione all'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Il senatore Kuntze illustrando il suo emendamento faceva notare, un po' ironicamente e un po' seriamente, che si riallacciava al testo primitivo proposto dal Governo e che quindi doveva essere accolto ove noi non avessimo inteso modificare l'impostazione primitiva sotto il profilo politico. Mi permetto di osservare che quando il disegno di legge governativo fu presentato — eravamo nel settembre del 1963 — chi vi parla poteva avere la speranza di andare al Governo, ma non era ancora al Governo; sono perfettamente libero, quindi, e svincolato da qualsiasi agganciamento al disegno di legge che fu presentato quando l'attuale Governo non esisteva.

Stando così le cose, lo stesso senatore Kuntze si ricorderà che nelle discussioni che sono state fatte in Commissione il sottoscritto alcune volte si è adoperato per modificare il disegno di legge originale. Dopo un lavoro faticoso, tormentoso, come così bene ha messo in evidenza il relatore, dopo che la Commissione ha formulato questo articolo 4, ritornarci sopra mi sembra non risponda agli scopi che vogliamo raggiungere.

Onorevoli colleghi, dicevo, rispondendo al senatore Tomassini, che questo disegno di legge, pur avendo portata limitata, ha alcune disposizioni che sono veramente severe e fattive. Questa è una di quelle e non può dar noia agli onesti e ai siciliani che sono persone per bene. Quando ieri qualche

siciliano appassionatamente difendeva, ed era giusto che lo facesse, la sua terra, a me veniva di pensare che la bellezza di un cielo azzurro non è scalfito se l'azzurro contiene qualche nuvola. E la Sicilia, ricca di tradizioni, di opere d'arte, di valori storici e filosofici e di tutto quello che si vuole, non è scalfito dal fatto che si vogliano colpire non i siciliani, ma i mafiosi.

Quindi, gli onesti non debbono temere questa norma; la debbono temere i mafiosi, e già hanno dimostrato di temerla, se è vero che il fenomeno della mafia, in questi ultimi tempi, si è andato attenuando.

Pertanto chiedo che gli emendamenti non siano accolti dal Senato.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C I P O L L A .** Preliminary vorrei fare una proposta procedurale. All'articolo 4 sono stati presentati diversi emendamenti; ora la votazione di questi emendamenti dovrebbe esser fatta in modo tale da non farne dichiarare precluso alcuno, così da permettere ad ognuno di realizzare la sua posizione politica sì da creare quelle convergenze che possono determinarsi.

Qui (entro nel merito) noi ci troviamo a un punto nodale della legge che ha trovato divisi, non è un segreto, anche i membri della Commissione d'inchiesta sulla mafia quando si è trattato di votare il documento. I colleghi componenti la Commissione d'inchiesta si ricorderanno che la mia parte, circa il prolungamento del fermo e le misure restrittive della libertà del cittadino, ha espresso delle riserve. Ha votato contro la Commissione su questa questione e poi ha condotto anche nella Commissione dell'interno e in quella di giustizia una lunga battaglia, perché noi abbiamo nella legge due direttive: una che si rivolge verso modifiche della legge del 1956, cioè di una legge, per così dire, di polizia; l'altra che si rivolge verso modifiche della legge penale, in questo caso del codice di procedura penale. Qui entriamo nel punto più delicato. Noi siamo stati coerenti ed abbiamo soste-

nuto con fermezza che bisognava precisare nel titolo stesso e nell'articolo 1 il carattere antimafia di questo provvedimento, perchè si devono colpire con misure precise forze bene individuate; però nello stesso tempo si deve difendere la libertà dei cittadini, ad impedire che i veri mafiosi possano farsi scudo di migliaia di innocenti che potrebbero essere colpiti da questa norma e quindi diventare vittime di questa situazione. La lotta contro la mafia diventerebbe lotta contro la libertà dei cittadini, per cui poi il vero mafioso sfuggirebbe alla giustizia. È per questo che noi abbiamo detto che su questo tema esprimevamo le più ampie riserve perchè si voleva allargare eccessivamente, sia per quanto riguarda i sette giorni previsti dal codice, sia per quanto riguarda le sanzioni dei reati, di tutti i reati, di qualsiasi forma di reato.

Ora andiamo a vedere chi è l'indiziato. Per fare finta di condurre una grande operazione antimafia, la polizia ha stampato a ciclostile un modulo che i marescialli dei carabinieri hanno recapitato a casa di migliaia e migliaia di cittadini per fare le famose diffide previste dalla legge di pubblica sicurezza. Sono migliaia e migliaia, ed è assolutamente inconcepibile che il numero dei mafiosi possa essere così esteso. È chiaro che si trattava, di fronte alla pressione dell'opinione pubblica, di dare un segno numerico, statistico, di una attività macroscopica; in provincia di Palermo la quantità dei moduli corrisponde all'incirca agli iscritti negli elenchi anagrafici dei braccianti. Sono quindi migliaia e migliaia di cittadini e accade che chi è facoltoso vada da un avvocato e faccia ricorso contro questo provvedimento: se si tratta di persona onesta, e può dimostrare di esserlo, ottiene la cancellazione dell'addebito. Se si tratta di non facoltosi e il foglietto inviato dal maresciallo dei carabinieri è una delle tante carte che arrivano nella casa di un povero contadino, di un povero bracciante, di un povero lavoratore, senza che alcuno possa curarsene, esso ha il suo corso. Dopo di che, per queste migliaia di cittadini, se dovesse essere approvato l'articolo proposto dalla Commissione, basterebbe essere stati pre-

senti ad un qualsiasi incidente, in qualsiasi luogo, in qualsiasi situazione, per poter essere fermati per sette giorni e trattenuti per quattordici giorni.

No, se passa così, questa non è una norma contro la mafia: è una norma a favore della mafia, è sicuramente una norma contro i cittadini ed i lavoratori siciliani. Questo l'abbiamo detto nell'agosto del 1963, quando eravamo in Commissione; lo ripetiamo qui, tanto più che non si tratta solo del contenuto del progetto governativo e del testo proposto dalla Commissione, perchè il progetto governativo non è caduto dal cielo ma in gran parte è la parafrasi del testo della lettera della Commissione.

Il contrasto in sede di Commissione non si era rivelato sulla formulazione degli articoli, bensì soltanto sull'aumento del fermo da sette a quattordici giorni. Qui non soltanto si passa dai sette ai quattordici giorni, ma per giunta il fermo si estende a tutte le forme possibili di reato, e questo noi non possiamo accettarlo, come penso non possa accettarlo tutto il Senato.

Signor Presidente, torna qui il richiamo che facevo all'inizio: da un lato abbiamo il testo della Commissione d'inchiesta e il progetto governativo; dall'altro abbiamo gli emendamenti che sono stati proposti a questo articolo da parte di vari settori dell'Assemblea, dal senatore Simone Gatto, dal senatore Alessi, dai colleghi liberali, da noi comunisti. Insomma si è determinato uno schieramento veramente vasto, onde non c'è dubbio che la volontà generale è quella di limitare questa facoltà che si intende dare agli organi di polizia.

Che cosa significa rendere il fermo obbligatorio per un certo numero di reati, senza definire con precisione l'ambito in cui questo provvedimento può essere applicato? Significa approvare una norma che noi ci pentiremo di avere approvato.

Pertanto, signor Presidente, mentre siamo stati fermi nel volere una legge contro la mafia, siamo altrettanto fermi nel dire che non vogliamo che si contrabbandi, attraverso una legge contro la mafia, un'azione che possa limitare le libertà fondamentali del cittadino, peggiorando il sistema del codice

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

di procedura penale che è già attualmente assai vessatorio e facendo in definitiva un servizio proprio a quelle forze che si vorrebbero combattere.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Signor Presidente, io non condivido, se non in parte, le osservazioni fatte dal senatore Cipolla.

Escludo innanzitutto che la formulazione dell'articolo 4, così come proposta dalla Commissione, possa incidere sulla libertà dei cittadini, in quanto, beninteso, l'autorizzazione del fermo degli indiziati di reati si circoscrive a quella categoria di cittadini che sia « realmente » indiziata di appartenere ad associazioni mafiose, vale a dire sia stata già e preventivamente assoggettata a misure di sicurezza.

Il problema non si pone, poi, a riguardo dei titoli di reato per l'accertamento dei quali è necessario concedere agli organi della polizia giudiziaria un più ampio margine, affinchè le indagini producano un frutto. Noi abbiamo già osservato, in sede di discussione generale, quanto difficile sia, in certi ambienti e per certe persone, poter acquisire prove concrete, per via di un panico che si diffonde e soprattutto per lo *choc* psicologico che si determina quando l'inquisito viene immediatamente rilasciato e minaccia rappresaglie con la sua sola presenza, ed assume un atteggiamento di arroganza, che indirettamente mira a dimostrare l'impotenza della legge e degli organi dello Stato nei suoi confronti.

Orbene, la battaglia reale che incida nel costume, che liberi le nostre popolazioni dalla soggezione di determinate personalità, si compie soprattutto dando all'autorità — nei casi determinati dalla legge, e ora diremo quali — piena potestà, sicchè le finalità della legge, nella specie l'accertamento del reato, possano essere conseguite.

Noi evidentemente dobbiamo impedire una sola cosa, che la legge si tramuti in arbitrio, e cioè si riferisca a quel mafioso, sulle caratteristiche del quale non si possa più discutere,

re, non si possa più sollevare alcun dubbio sulla sua pericolosità sociale. L'articolo 238 autorizza il fermo sul presupposto che il soggetto indiziato sia circondato da fondato sospetto di fuga, vale a dire abbia un connotato di particolare pericolosità sociale, e naturalmente delimita il fermo ai casi in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

La legge, che poi provvede alla definizione dei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, dà un grande rilievo ai precedenti penali, cioè a una condizione giuridica accertata. Per i recidivi, per esempio, l'ambito delle pene entro il quale si configurano le categorie dei reati che consentono od obbligano il mandato di cattura, naturalmente si attenua, appunto perchè vi si aggiunge una particolare dose di criminalità, ovvero di pericolosità sociale del soggetto, risultante dalla recidiva.

Per questo io ho proposto un emendamento — che per ora mi pare non si sia discusso, nè credo sia pregiudicato dal rigetto eventuale dell'emendamento del senatore Kuntze e di quello del senatore Battaglia — affinchè la situazione giuridica del fermato sia accertata e non ricada nell'arbitrio dell'uomo di polizia: che la condizione di indiziato, ovvero di pericoloso sociale, risulti già da un provvedimento giudiziale. Ma quando questa garanzia è ottenuta e ci troviamo di fronte a un soggetto sottoposto già alla sorveglianza speciale o sottoposto alla misura del soggiorno obbligato, non vedo — e qui sono completamente d'accordo col senatore Tessitori — perchè si debba temere, nei suoi riguardi, di pregiudicare il principio e il bene della libertà, che concerne il cittadino onesto e non può immunizzare colui che viola la legge.

Pertanto io ritengo che tutte le motivazioni addotte dal senatore Cipolla e dal senatore Kuntze si debbano trasferire più fondamentalmente al momento in cui si discuterà — ma forse l'abbiamo già discusso — l'emendamento che io ho proposto, il quale limita l'applicazione della norma che stiamo per approvare non tanto in relazione all'oggetto dei reati per i quali si inquisisce (bastando, a tal fine, delimitare la categoria dei reati a quella per i quali è concessa facoltà, non

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

l'obbligo ma la facoltà, ripeto, di spiccare mandati di cattura) quanto alla persona rispetto alla quale la misura del fermo viene allargata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dai senatori Kuntze, Maris ed altri, non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dai senatori Kuntze, Maris ed altri, non accettato né dalla Commissione né dal Governo, è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 4 con l'articolo 1 del progetto governativo, emendamento proposto dai senatori Battaglia, Palumbo, Veronesi, Grassi, D'Errico, Bonaldi, Alcidi Boccacci Rezza Lea, Rotta, Trimarchi, Pasquato, Chiarriello e Rovere, è precluso.

Il senatore Alessi ha presentato un emendamento tendente a premettere al primo comma le parole: « Qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ».

Il senatore Alessi ha facoltà di svolgerlo.

A L E S S I . Ho già svolto l'emendamento. Vi è un'esigenza di tutela nei confronti del cittadino che esige che questa discrezionalità, messa a disposizione degli organi di polizia, sia limitata ad una categoria la cui pericolosità sia stata previamente accertata con provvedimento del giudice. Senza di che si verificherebbero gli inconvenienti che sono stati da tanta parte del Senato adombrati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , relatore. La Commissione è contraria.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Alessi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Jodice, Gatto Simone e Poët, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

« *Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " se il soggetto è indiziato di avere comunque concorso nei reati previsti dagli articoli 416, 575, 582, 612 capoverso in relazione all'articolo 339, 625 n. 8, 628, 629, 630 e 635 del codice penale, nonché nei casi di commercio abusivo di sostanze stupefacenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, o di contrabbando di tabacco di rilevante entità " ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Poët ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P O È T . L'emendamento che noi proponiamo è simile a quello che è stato testè rigettato, proposto dai senatori Kuntze ed altri. (*Commenti*). Vi sono però delle variazioni sostanziali. Intanto il nostro emendamento conserva intatto il primo comma: proseguendo, precisiamo che il termine del fermo può essere raddoppiato, se il soggetto è indiziato di avere concorso nei reati previsti dagli articoli 416 ed altri del codice penale, quindi la nostra casistica è più ampia.

Vorrei spiegare con brevi parole qual è stato l'intendimento che ha suggerito l'emendamento. Noi ci siamo fatti carico di una preoccupazione che non ci pare possa essere leggermente sottovalutata, la preoccupazione cioè che possano essere violate le norme costituzionali a tutela della libertà individuale, la preoccupazione che il cittadino possa soggiacere all'arbitrio dell'autorità di polizia. Se noi conserviamo l'articolo 4 così come è stato formulato nel testo della Commissione, avremo la conseguenza che basterà l'indizio di appartenere ad una associazione mafiosa per essere fermati per reati che non hanno alcuna relazione con tale attività, per

233^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1965

esempio la bestemmia, l'adulterio, la contravvenzione e via discorrendo. A noi pare che tale indiscriminato aggravamento della posizione del cittadino non possa essere accettato.

Di qui la necessità di aggiungere nell'articolo 4 il criterio oggettivo di delimitazione dell'ambito della norma e cioè l'elencazione dei reati per i quali è consentito il raddoppio del fermo, reati che debbono avere una relazione causale o occasionale con l'attività mafiosa. Poichè si è ritenuto troppo difficile, dal punto di vista tecnico-giuridico, fornire una definizione della mafia, si impone, a nostro giudizio, a garanzia della libertà personale del cittadino, l'adozione dell'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , relatore. Sono contrario.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Jodice, Gatto Simone e Poët. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla contropроверba.

Chi non approva l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Jodice, Gatto Simone e Poët è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

C I P O L L A . No! No!

P R E S I D E N T E . Non si può discutere quando i Segretari mi dicono che non è accolto. Ho fatto anche la contropроверba. Questo è un atto di sfiducia contro la Presidenza! (*Rivolto al Segretario Pirastu*) Mi ha detto lei che non è accolto, scusi!

Io ho proclamato l'esito della votazione sulla base dell'accertamento fatto dai senatori Segretari.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

C I P O L L A . Chiediamo l'appello nominale.

P R E S I D E N T E . Io ho già indetto la votazione...

C I P O L L A . Presidente, io avevo già chiesto la parola.

P R E S I D E N T E . Mi faccia allora pervenire la richiesta per iscritto, corredata dal numero di firme prescritto dal Regolamento.

T E S S I T O R I , relatore. Eravamo già in votazione. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

C O R N A G G I A M E D I C I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, tutti avevano constatato...

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Cornaggia Medici; il senatore Cipolla aveva alzato la mano per chiedere di parlare, avendo l'intenzione di domandare l'appello nominale, nello stesso momento in cui io ponevo in votazione l'articolo 4. Comunque, parli pure.

C O R N A G G I A M E D I C I . Noi abbiamo preso atto che ella aveva indetto la votazione. Riteniamo che, dal momento in cui il Presidente del Senato indice la votazione, e la votazione era per alzata e seduta, non possa assolutamente più essere proposta nessun'altra forma di votazione.

A tutti gli onorevoli senatori è conferito ogni diritto per chiedere, nelle forme regolamentari, che si proceda all'appello nominale o allo scrutinio segreto; ma, poichè eravamo in votazione, mi appello al Regolamento perché ritengo inammissibile una nuova forma di votazione.

P R E S I D E N T E . Onorevole senatore, come ho già detto, il senatore Cipolla aveva alzato la mano per chiedere di parlare, con l'intenzione di presentare domanda verbale di appello nominale, nel momento stesso in cui io ponevo in votazione l'articolo 4 per alzata e seduta. Chiarito che al senatore Cipolla interessava formulare la domanda per l'appello nominale, l'ho invitato a presentare la domanda per iscritto, corredata del numero di firme prescritto dal Regolamento.

C O R N A G G I A M E D I C I . Per differenza verso di lei rinuncio al richiamo al Regolamento, ma mi auguro che questo non costituisca precedente.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Cipolla, Caponi, Kuntze, Colombi, Morvidi, Samaritani, Bufalini, Valenzi, Rendina, Fiore, Tomasucci, Fortunati, Gianquinto, Guanti, Spezzano, Farneti Ariella hanno richiesto che la votazione sull'articolo 4 sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 4 così come è stato proposto, cioè spogliato di tutti gli emendamenti che sono già stati respinti, risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Ferretti).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Ferretti.

G E N C O , Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Albarello, Alberti, Alessi, Angelini Cesare, Azara,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Bermani, Bettoni, Bisori, Boc-

cassi, Bolettieri, Bonadies, Braccesi, Buffalini,

Canziani, Caponi, Caroli, Carucci, Caruso, Celasco, Cenini, Chiariello, Cipolla, Cittante, Colombi, Conti, Cornaggia Medici, Crespeliani,

De Luca Angelo, Deriu, D'Errico, Donati, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Fiore, Fortunati,

Gatto Simone, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgi, Grava, Guanti,

Indelli,

Jannuzzi,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lepore, Limoni, Lombardi, Macaggi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Maris, Martinez, Masciale, Mencaraglia, Merlini, Militerni, Monni, Morabito, Moretti, Morino,

Nencioni,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta Noé, Palermo, Palumbo, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Perrino, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roda, Roffi, Romano, Rubinacci, Russo,

Samaritani, Samek Lodovici, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Sibile, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stirati,

Tessitori, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Trimarchi,

Valenzi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Zampieri, Zane, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Chabod, De Dominicis, Pasquato, Piasenti e Trabucchi.

P R E S I D E N T E . Il Senato non è in numero legale.

Il Senato è convocato per domani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, a norma dell'articolo 43, quarto comma, del Regolamento.

La seduta è tolta (ore 21).